XI LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 55 del 19 luglio 2018

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 391
DEL 18 LUGLIO 2018

_____

"*DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE*"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV, I, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII

ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL

REGIONE LAZIO

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2018)

L'anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì diciotto del mese di luglio, alle ore 10.05, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 10.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	*Presidente*	7) MANZELLA GIAN PAOLO	*Assessore*
2) SMERIGLIO MASSIMILIANO	*Vice Presidente*	8) ONORATI ENRICA	"
3) ALESSANDRI MAURO	*Assessore*	9) SARTORE ALESSANDRA	"
4) BONACCORSI LORENZA	"	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	"
5) D'AMATO ALESSIO	"	11) VALERIANI MASSIMILIANO	"
6) DI BERARDINO CLAUDIO	"		

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, D'Amato, Di Berardino, Onorati, Sartore, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Bonaccorsi e Manzella.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula il Presidente Zingaretti.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 391

Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

DELIBERAZIONE N. 391 DEL 18 LUG. 2018

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: *"Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale"*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente di concerto con l'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: "Legge di Stabilità regionale 2018";

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020";

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - H - 12:04

DELIBERAZIONE N. 391 DEL 18 LUG. 2018

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'art. 29 del regolamento regionale n. 26/2017";

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21 giugno 2018, concernente la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26";

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla presente deliberazione dispone in riferimento a specifiche materie, per le quali è urgente intervenire al fine di

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018 H 12:04

consentire l'esecuzione degli interventi ad esse connessi, anche attraverso opportune modifiche a carattere ordinamentale ed organizzatorio;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo, con nota prot. n. 433368 del 16 luglio 2018, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e la relazione tecnica a cura della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio";

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale composta di n. 41 articoli, recante: *"Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale"*, corredata della relazione illustrativa dell'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e dalla relazione tecnica a cura della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio", parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

CRL. REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

ALLEG. alla DELIB. N. 391
DEL 18 LUG. 2018

PROPOSTA DI LEGGE
"DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE"

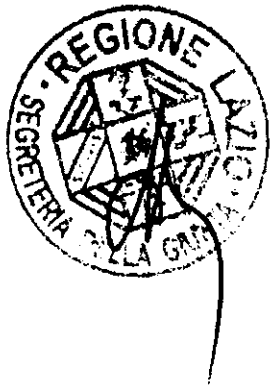

Il Segretario della Giunta regionale
Dott. Vincenzo Ialongo Capitani

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018 U 12:04

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19=07=2018 H 12:04

INDICE

CAPO I 7

DISPOSIZIONI GENERALI 7

Art. 1 7

(Modifica alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 "Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali") 7

CAPO II 8

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E TUTELA DEL TERRITORIO 8

Art. 2 8

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali". Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura") 8

Art. 3 10

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali protette regionali, e alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, recante norme sul governo del territorio) 10

Art. 4 12

(Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta) 12

Art. 5 13

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante disposizioni per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini) 13

Art. 6 14

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, relativo all'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio) 14

Art. 7 15

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale") 15

Art. 8 17

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, recante "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio") 17

Art. 9 18

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio") 18

Art. 10 20

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vinc. [illegible] Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n.14 "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale") 20

Art. 11 23

(Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico) 23

Art. 12 26

(Testo unico in materia urbanistico-edilizia. Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2018, n. 2 e alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24) 26

CAPO III 28

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURA 28

Art. 13 28

(Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali) 28

Art. 14 29

(Soppressione della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio. Recesso dalla fondazione Ottavio Ziino orchestra di Roma e del Lazio e relativa disciplina. Abrogazione dell'articolo 25 legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.) 29

Art. 15 30

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. 14/1999) 30

Art. 16 31

(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) 31

Art. 17 34

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 disciplina relativa alla materia del commercio) ... 34

Art. 18 39

(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla l.r. 14/1999) 39

Art. 19 40

(Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio") 40

Art. 20 41

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 13 "Legge di stabilità regionale 2014" e successive modifiche e alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche) 41

Art. 21 42

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio". Modifiche alla l.r. 14/1999) 42

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018 H.12:04

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Art. 22 44

(Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo") 44

Art. 23 46

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo". Modifiche alla l.r. 14/1999) 46

Art. 24 47

(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale") 47

Art. 25 49

(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2017, n. 3, "Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali") 49

Capo IV 50

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ REGIONALI 50

Art. 26 50

(Razionalizzazione degli acquisti delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale) 50

Art. 27 51

(Semplificazione nel pagamento dei tributi regionali) 51

Art. 28 52

(Disposizioni finanziarie a sostegno dei comuni) 52

Art. 29 53

(Gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere) 53

Art. 30 54

(Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente la disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, concernente l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) 54

Art. 31 55

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica) 55

Art. 32 57

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente i terreni di cui all'articolo 936 del codice civile) 57

Art. 33 58

(Disposizioni sul patrimonio delle società partecipate della Regione) 58

Art. 34 59

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.R.12:04

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2019 - H - 12:04

(Soppressione mediante liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici economici) 59

Art. 35 61

(Utilizzazione del ramo d'azienda della società capitale Lavoro S.p.A. e aumenti di capitale nelle società regionali) 61

CAPO V 62

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI 62

Art. 36 62

(Norme di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico) 62

Art. 37 63

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali") 63

Art. 38 66

(Disposizioni transitorie e abrogazioni) 66

Art. 39 68

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, "Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura") 68

CAPO VI 69

DISPOSIZIONI FINALI 69

Art. 40 69

(Clausola di invarianza finanziaria) 69

Art. 41 70

(Entrata in vigore) 70

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliardi Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I 19-07-2018 H 12:04

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Modifica alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 "Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali")

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 6/2017 è inserito il seguente:

"Art. 3bis
(Lazio Semplice)

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare i processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, alla maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative, nell'ambito del sito internet istituzionale della Regione è istituita una specifica sezione denominata "Lazio Semplice" suddivisa per aree tematiche.
2. I privati, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, presentano, tramite il sito *internet* istituzionale, le proposte di semplificazione volte ad individuare i settori di materie da riorganizzare ai sensi dell'articolo 2 ovvero i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per la presentazione delle predette proposte.
3. Ogni anno la Giunta regionale, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 2, approva il programma annuale dell'attività di semplificazione regionale, individuando le misure di semplificazione da adottare ai sensi degli articoli 2 e 3 e, eventualmente, i relativi tempi.
4. Per garantire la misurazione e l'armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.".

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Galiani Caputo)

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REG. REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018 H.12:04

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali". Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura")

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dell'articolo 54 le parole: "e 75" sono soppresse.
   b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 58 è abrogato;
   c) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

"Art. 67-bis
(Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della l. 353/2000, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all'esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi ventiquattro mesi dall'evento calamitoso, gli interventi di cui al primo periodo che non prevedono l'impiego di risorse finanziarie pubbliche possono essere realizzati senza l'autorizzazione ovvero la comunicazione di cui all'articolo 45. Per i soprassuoli compresi all'interno delle Aree naturali protette regionali, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 29/1997.";

   d) all'articolo 74:
      1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il controllo ed il monitoraggio sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti è esercitato dalla Regione attraverso il servizio fitosanitario regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche.";
      2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica il servizio fitosanitario regionale, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 214/2005.";
      3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il servizio fitosanitario regionale, su richiesta della competente Direzione regionale, può fornire pareri tecnici in merito alla gestione, al controllo ed al contenimento delle avversità di natura fitosanitaria endemiche e non soggette a vigilanza e controllo da parte della normativa europea o statale.";
      4) al comma 7, la parola: "invasione" è sostituita dalla parola: "attacco" e dopo le parole: "possessore del bosco," sono inserite le seguenti: "previo parere del servizio fitosanitario regionale,";

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gugliani Caputo)

REGIONE LAZIO

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

5) al comma 8, le parole da: "sentito il servizio fitosanitario" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "concorda con le altre Regioni interessate un idoneo piano di intervento nel rispetto degli standard definiti dallo European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) e previo parere del Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'articolo 52 del d.lgs. 214/2005.".

e) l'articolo 75 è abrogato;

f) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 80 è inserita la seguente: "b-bis) recuperare le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della l. 353/2000;".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 1/2009, dopo la parola: "rilascia," sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni,".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I 19-07-2018 U 12:04

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - H - 12:04

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali protette regionali, e alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, recante norme sul governo del territorio)

1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6:
      1) al comma 2, dopo la parola "fossiliferi" sono inserite le seguenti: ", successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali";
      2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale.";
   b) all'articolo 8:
      1) al comma 3, lettera q), numero 4-bis, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed d-ter)";
      2) al comma 4 è aggiunta in fine la seguente lettera: "d-ter) la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto.";
   c) all'articolo 26:
      1) al comma 4, le parole da ", previo esame" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, e approva il piano, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.";
      2) al comma 5, le parole: "dal Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta";
   d) il comma 4-ter dell'articolo 28 è sostituito dal seguente: "4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991 e dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono soggette a nulla osta:
      a) le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:
         1) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;
         2) l'impianto o l'espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate;
      b) gli interventi di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001.";
   e) all'articolo 38:
      1) al comma 3, le parole: "il rappresentante legale" sono sostituite dalle seguenti: "il direttore";
      2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa all'interno dei siti e delle zone di cui all'articolo 6, comma 5, all'irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l'ente competente alla gestione.";
   f) al comma 11 dell'articolo 44, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2018," sono soppresse.
2. Alla l.r. n. 38/1999, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 è abrogata.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.18-07-2019.H.12:04

Art. 4

(Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)

1. Ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, la Regione provvede, con il consenso degli interessati, all'assegnazione temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare gli stessi, sulla base di appositi protocolli di intesa, nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2016, n. 335.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.R.12:04

Art. 5

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante disposizioni per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

1. All'articolo 16 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Al fine di favorire la manutenzione delle aree di proprietà regionale riservate a verde pubblico urbano, la Regione concede contributi ai comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, i contributi sono concessi, previa stipula di apposita convenzione, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ciuffi Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

Art. 6

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, relativo all'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

(Registro unico regionale dei controlli in agricoltura - RUCA)

1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle aziende agricole, è istituito, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA), parte integrante dell'AUAAL.
2. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna azienda agricola, i dati relativi ai controlli effettuati.
3. La Regione, le altre pubbliche amministrazioni, i soggetti privati incaricati di effettuare controlli a carico delle aziende agricole e gli altri soggetti, pubblici o privati, interessati da procedimenti amministrativi in ambito agricolo, concorrono, in funzione delle rispettive competenze e attraverso accordi finalizzati anche all'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, alla formazione e all'aggiornamento del RUCA.
4. Alle aziende agricole è assicurata la possibilità di consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.
5. Entro trenta giorni dalla data di costituzione del RUCA, la Regione comunica alle aziende interessate le modalità per realizzare i collegamenti informatici.
6. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, sono definiti le tipologie e modalità di raccolta dei dati di cui al comma 2, i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del RUCA nonché per l'implementazione e l'adesione al sistema.".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Giuliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

BOL. REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

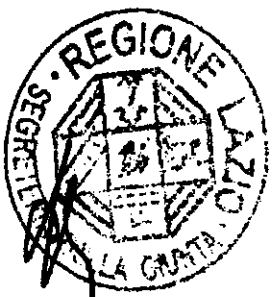

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale")

1. Alla l.r. 4/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7bis

(Regolamento per il procedimento di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 8, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, adotta, sentite la commissione consiliare competente in materia di agricoltura e le organizzazioni agricole, un regolamento per semplificare il procedimento relativo all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.
2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene, oltre ai principi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali), in particolare ai seguenti principi:
a) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, mediante l'identificazione dei tempi di erogazione dell'indennizzo e delle procedure amministrative tra i soggetti interessati;
b) possibilità di segnalare i danni subiti da parte delle imprese agricole e di prevedere la verifica, valutazione e successivo indennizzo da parte di tutti i soggetti competenti, anche mediante i soggetti individuati dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche;
c) centralizzazione dei dati relativi alla valutazione e al rilevamento dei danni presso un'unica banca dati istituita presso la Direzione regionale dell'agricoltura oltre alla individuazione dei soggetti preposti al rilevamento e alla valutazione del danno, alla individuazione di uniformi procedure e tempistiche per il rilevamento del danno e dei relativi criteri di valutazione;
d) programmazione periodica degli indennizzi concernenti i danni nonché delle modalità di quantificazione e liquidazione degli stessi, con l'individuazione, in particolare:
   1) degli obiettivi e delle relative priorità;
   2) dei soggetti attuatori;
   3) di contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica, subordinatamente all'istituzione del relativo fondo nel bilancio di previsione regionale;
   4) delle attività di verifica, monitoraggio e raccolta dei dati;
e) coordinamento dell'attività di prevenzione tra le imprese e i soggetti, pubblici e privati, interessati, con particolare riferimento ai danni causati alle attività agrituristiche e alla pubblica incolumità.".

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

b) al comma 5 dell'articolo 8, le parole: "in indirizzo degli istituti di seguito riportati" sono soppresse.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7-bis della l.r. 4/2015, come inserito dalla lettera a) del comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 4/2015:

a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "e 8, commi 2, lettera d), 3, 4, 5 e 6, i criteri e le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l'indennizzo dei danni da fauna selvatica e inselvatichita nonché";
b) all'alinea del comma 3 dell'articolo 4, le parole: "ai fini di una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa, prevede la possibilità di segnalazione dei danni subiti da parte delle imprese agricole e la verifica, la valutazione e il successivo indennizzo da parte di tutti i soggetti competenti anche attraverso l'utilizzo dei soggetti individuati dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura). Inoltre, il regolamento";
c) le lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 4;
d) all'alinea del comma 1 dell'articolo 7, le parole: ", con il programma operativo annuale di cui all'articolo 8";
e) la lettera c) del comma 2 e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL, REGISTRO UFFICIALE, 0015777, I, 19-07-2019 H 12:07

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, recante "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio")

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), concernente il trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di caccia, all'articolo 40 della l.r. n. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 40:
   1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Direttore regionale competente in materia nomina per ciascun capoluogo una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso l'Area regionale decentrata competente in materia di agricoltura, di seguito denominata Area decentrata." e le parole: "per la durata dell'organo che ha provveduto alla nomina" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";
   2) al comma 8, le parole: "Le province organizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione organizza";
   3) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:
      a) da due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente, esperti in materie di gestione e tutela della fauna;
      b) da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati, previo avviso pubblico e nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore regionale competente in materia di agricoltura;
      c) da cinque membri supplenti individuati secondo le medesime modalità di cui alle lettere a) e b).";
   4) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Il presidente in caso di impedimento può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, è sostituito dal supplente. Svolge funzioni di segretario della commissione un dipendente dell'Area decentrata.";
   5) il comma 15 è abrogato;
   6) il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all'esame di cui al presente articolo.";

b) il comma 7 dell'articolo 51 è abrogato.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - U - 12:04

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio")

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 17/2015, concernente il trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di pesca, alla l.r. 87/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 8, le parole: "al successivo articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 9 e 9-bis";

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(*Licenza di pesca professionale*)

1. La pesca professionale, tipo A, può essere esercitata dagli imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9-ter e che abbiano provveduto al versamento della tassa regionale annuale. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dalla data di rilascio della licenza.

2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, è istituito presso la Regione l'elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali.";

c) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

"Art. 9-bis
(*Licenza di pesca sportiva o dilettantistica*)

1. La licenza di pesca sportiva, tipo B, consente l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica ed è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente la misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR), in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

2. La licenza non è richiesta per l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai cittadini diversamente abili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

3. Chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica deve essere in possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 9-ter.

Art. 9-ter
(*Regolamento*)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta un regolamento per la disciplina:

a) delle modalità di rilascio della licenza di pesca professionale;

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

b) delle caratteristiche e delle modalità di rilascio del tesserino segna catture per la licenza di pesca sportiva o ricreativa;
c) dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali o sportive.".

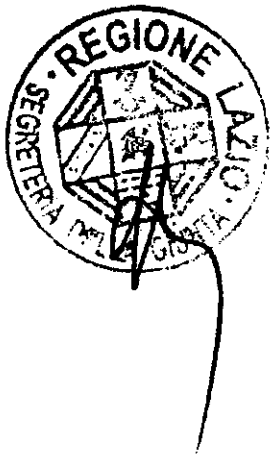

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n.14 "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale")

1. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:
      a) delle attività agricole multifunzionali, ivi incluse quelle agrituristiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
      b) delle attività multimprenditoriali, ivi incluse le attività integrate e complementari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);
   b) all'articolo 2:
      1) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: "Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), si intendono:";
      2) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: "Sono attività di agriturismo:";
      3) al comma 3 bis, le parole da "Le stesse attività" sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "Le attività di cui al primo periodo sono considerate:
      a) servizi integrati e accessori all'attività agrituristica qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;
      b) attività multifunzionali qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico.";
      4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del comma 3-bis può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine.";
   c) all'articolo 2-bis:
      1) al comma 1, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti: "Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo-lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali.";
      2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Alle attività multifunzionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 4, 18, commi 3 e 5, e 21, commi 2, 3 e 4.";
      3) al comma 7, dopo la parola: "competente," sono inserite le seguenti: "sentito il tavolo della Diversificazione agricola di cui all'articolo 11," e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c bis) le caratteristiche igienico sanitarie.";
   d) dopo il Capo II e inserito il seguente:

"Capo II-BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27-bis
(Vigilanza)

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

REGIONE LAZIO

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 16-07-2019 - 9:12:04

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune e dalla Regione nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La Regione ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni circa le rispettive attività svolte ed a comunicarle, ove previsto, alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 27-ter
(*Sanzioni*)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'imprenditore che esercita l'attività in violazione delle disposizioni dell'articolo 2 bis, comma 3, e dell'articolo 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Nel caso di utilizzazione delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 3, e dell'articolo 18, o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Nel caso di mancata comunicazione della variazione di natura tecnica e/o amministrativa dichiarati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, e dell'articolo 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 2-bis, comma 1, e all'articolo 14, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.

5. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 23 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui al regolamento di cui all'articolo 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. Nel caso di presenze superiori alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 18 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00.

7. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al comune;
b) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 22, comma 4;
c) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c).

8. È applicata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:

a) attribuzione alla propria attività con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente;
b) mancata esposizione al pubblico di copia della SCIA presentata;
c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

Il Segretario della Giunta regionale
(*Vincenzo Giuliani Caputo*)

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

9. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 3, 5, 6, 7 e 8 sono raddoppiate ed è altresì disposta la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.

10. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

11. Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura sono costituiti i registri delle sospensioni e chiusura attività nonché delle sanzioni pecuniarie elevate.";

e) all'articolo 11:
   1) alla rubrica, le parole "dell'agriturismo" sono sostituite dalle seguenti: "della diversificazione agricola";
   2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito il tavolo regionale della diversificazione agricola, di seguito denominato tavolo, presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura. Sono componenti del tavolo:
      a) il dirigente dell'area competente in materia o un suo delegato;
      b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale.";
   3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il tavolo può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altre direzioni regionali o amministrazioni interessate.";
   4) al comma 4, le parole: "monitoraggio attraverso l'acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale" sono sostituite dalle seguenti: "proposta e di monitoraggio sulle attività di diversificazione agricola,";
   5) alla lettera c) del comma 4, le parole: "dell'attività agrituristica e aziende agrituristiche in attività" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di diversificazione agricola";
   6) alla lettera d) del comma 4, la parola: "agrituristici" è sostituita dalle seguenti: "relativi alla diversificazione agricola";
   7) la lettera e) del comma 4 è abrogata.
f) all'articolo 14:
   1) al comma 1, dopo le parole: ", che rimane prevalente" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2-bis";
   2) il comma 2 è abrogato;
g) all'articolo 15:
   1) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "nell'abitazione" sono aggiunte dalle seguenti: "di residenza o domicilio";
   2) al comma 2, dopo le parole: "nell'abitazione" sono aggiunte dalle seguenti: "di residenza o domicilio";
h) gli articoli 19 e 27 sono abrogati.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Segretario della Giunta regionale
(dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - H - 12:04

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - H - 12:04

Art. 11

(Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico)

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell'aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l'uso razionale dell'energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica e il Catasto regionale degli impianti termici.

2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. n. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

3) il controllo sull'istallazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).";

b) all'articolo 52, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. n. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 74/2013;

3) il controllo sull'istallazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b) c) e d) del d.lgs. n. 102/2014.".

3. L'accertamento documentale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi, sono eseguiti mediante il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Lazio di cui al d.m. 26 giugno 2015, di seguito denominato SIAPE Lazio.

4. Le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).

5. Il campione di cui al comma 4 è individuato dalla Direzione regionale competente in materia di energia, tramite il sistema informativo APE Lazio, selezionando prioritariamente le classi energetiche più efficienti.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri atti di indirizzo, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Galliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;
b) i termini e le modalità per l'invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l'avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;
c) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, come modificati dalla presente legge;
d) le modalità di istituzione e gestione del Catasto regionale degli impianti termici di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013;
e) il funzionamento di APE Lazio;
f) l'individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, in misura non superiore ad euro 15,00 per ciascun attestato;
g) l'istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito;
h) l'istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative. La partecipazione al comitato di indirizzo è a titolo gratuito.

7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, stabilisce:
a) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 15 del d.lgs. n. 192/2005, 16 del d.lgs. n. 102/2014, 34 della l. n. 10/1991 e 288 del d.lgs. 152/2006;
b) i limiti minimo e massimo del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 74/2013.

8. I proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f), e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del d.P.R. 75/2013, stimati in euro 660.770,00 a decorrere dall'esercizio 2019, sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie" e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nell'apposito fondo di parte corrente denominato "Fondo per l'efficientamento energetico", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", destinato al finanziamento, a decorrere dall'anno 2019:
a) di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), come introdotto dalla presente legge, e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico), per un importo non superiore ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;
b) delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a).

9. I proventi di cui al comma 7 sono riscossi e introitati dalle autorità competenti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici. Una quota, complessivamente non superiore ad euro 100.000,00, è riversata annualmente a decorrere dall'anno 2020 alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, al fine di assicurare l'istituzione e la gestione del Catasto di cui all'articolo

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19=07=2018.H.12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013. Gli importi di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie", e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nell'apposito fondo di parte corrente denominato "Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche". Al fine di garantire la tempestiva istituzione del Catasto, la Regione provvede all'anticipazione delle risorse necessarie, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, mediante un'apposita voce di spesa in conto capitale da istituirsi nel programma 01 della missione 17 denominata "Spese per l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici", alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante il prelevamento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". Al recupero delle risorse anticipate di cui al precedente periodo si provvede nell'annualità 2020 a valere sulla quota dei proventi riversata alla Regione ai sensi del presente comma, comprensiva dell'importo necessario per la gestione del Catasto di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013.

10. Agli interventi connessi con l'attuazione ed il monitoraggio del Piano Energetico Regionale (PER Lazio), si provvede mediante l'istituzione nell'ambito del programma 01 della missione 17, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) "Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi di parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019 ed euro 70.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20;
b) "Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

12. Dopo l'articolo 3 della l.r. 16/2011 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis
(Registro regionale degli impianti a biomassa)

1. Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali sul territorio regionale, è istituita, presso la struttura regionale competente in materia, una banca dati degli impianti a biomassa con potenza termica uguale o superiore a 50 kW termici, denominata "Registro regionale degli impianti a biomassa" (RIB).

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina le modalità di funzionamento del registro e i compiti in capo ai proprietari degli impianti.".

13. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 7/2017 è abrogato.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

Art. 12

(Testo unico in materia urbanistico-edilizia. Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2018, n. 2 e alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, dello Statuto e dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 relativo al riordino e semplificazione delle leggi regionali mediante testi unici, la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di testo unico, sotto forma di proposta di legge, in materia urbanistico edilizia.

2. La proposta di cui al comma 1 tiene conto, in particolare, dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modifica e aggiornamento della normativa regionale, in coerenza con la normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento ai soggetti e agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché con le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
b) disciplina e semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale in materia urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento ai profili concernenti il governo del territorio e la pianificazione territoriale generale e di coordinamento;
c) disciplina dell'intervento sostitutivo regionale in materia urbanistica ed edilizia nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, proporzionalità ed adeguatezza;
d) modalità di adeguamento agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi previste all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente l'eliminazione degli sprechi legati al mantenimento di documenti in forma cartacea e alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale);
e) disciplina delle procedure di verifica e controllo del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia, previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della l. 241/1990 e successive modifiche;
f) individuazione esplicita delle leggi regionali confluite nella proposta di testo unico e di quelle da abrogare.

3. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, dello Statuto, il testo unico di cui al presente articolo non può essere modificato, integrato o derogato se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 2/2018, concernente la pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico, dopo le parole: "strutture competenti" sono inserite le seguenti: "previa intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,".

5. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", purché non siano in contrasto con la disciplina d'uso dei paesaggi prevista dal PTPR e con la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree prevista dai PTP".

6. All'allegato A della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018), concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, nell'ambito del programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", dopo l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale n. 38/1999, è introdotta l'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.820.161,37, per l'anno 2018, per gli interventi in conto capitale relativi alla tutela ed al recupero degli insediamenti urbani storici di cui alla medesima legge regionale n. 38/1999, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. n. 6/2007,

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel programma 01 della missione 08.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19=07=2018.H.12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURA

Art. 13

(Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali ed europei in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, promuove la stabilità occupazionale mediante l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di apposite clausole sociali nelle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelle relative ai contratti ad alta intensità di manodopera, indette dalla Regione e dai relativi Enti strumentali.
2. Le clausole sociali di cui al comma 1 prevedono, in particolare, che i soggetti aggiudicatari, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi e con la libera organizzazione di impresa, provvedano a:
   a) assorbire il personale già adibito all'esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento, risultante negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara o avviso, garantendone l'anzianità di servizio e le condizioni economiche e contrattuali già in essere, fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli;
   b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

BRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - 12:04

Art. 14

(Soppressione della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio. Recesso dalla fondazione Ottavio Ziino orchestra di Roma e del Lazio e relativa disciplina. Abrogazione dell'articolo 25 legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.)

1. La Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio di cui al comma 111 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) è soppressa.
2. La Regione, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n.4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, recede dalla fondazione Ottavio Ziino orchestra di Roma e del Lazio, partecipata dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 legge regionale 18 maggio 1998, n.15 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998).
3. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso dalla Fondazione.
4. Sono abrogati:
   a) il comma 111 dell'articolo 2 della l.r. 7/2014;
   b) il Regolamento regionale 16 settembre 2014 n. 21 (Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio);
   c) l'articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17);
   d) gli articoli 12 e 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004);
   e) l'articolo 160 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA · OTTAVIO

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla l.r. 14/1999)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 17/2015, concernente il trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di turismo, alla l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera t-quinquies) è aggiunta la seguente: "t-sexies) le associazioni pro-loco.";
   b) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 è abrogata;
   c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"5-bis

(Elenco regionale delle località turistiche)

1. Sono comuni turistici, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e successive modifiche, tutti i comuni della Regione.";

   d) all'articolo 12, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, prevede, quali delocalizzazioni periferiche dell'Agenzia, gli sportelli territoriali del turismo, con funzioni informative e di supporto in materia di attività turistiche e ricettive, nei confronti degli operatori turistici e degli amministratori locali.";
   e) all'articolo 15:
      1) al comma 4, le parole: "presso ogni provincia competente per territorio è istituito l'albo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "presso la Regione è istituito l'albo regionale";
      2) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente "b) che l'associazione sia costituita con scrittura privata registrata;";
      3) al comma 5, ultimo periodo, le parole: "e provinciali" sono soppresse;
      4) al comma 6, primo periodo, le parole: "alla provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione";
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 17/2015, concernente il trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali provinciali in materia di turismo, alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 75, è inserita la seguente: "h-bis) le associazioni pro-loco;";
   b) all'articolo 76, la lettera c) del comma 2 è abrogata.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · GIUNTA REGIONALE

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Alla l.r. 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Esercizio dell'attività)

1. All'apertura e al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.
2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del comune, all'apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell'attività di somministrazione avvenga da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata.
3. All'avvio e all'esercizio delle attività di somministrazione previste dall'articolo 6 comma 1, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.
4. Relativamente alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), e) ed o) nonché a quelle esercitate all'interno degli stabilimenti balneari, si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 8.
5. L'avvio e l'esercizio dell'attività è comunque soggetta al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché all'effettiva disponibilità dei locali e deve essere avviata, salvo proroga, entro i termini previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere b) e c).
6. Nella presentazione della SCIA o nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, deve essere indicato, a pena d'improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, sia per il richiedente che per le eventuali persone specificamente preposte all'attività di somministrazione.
7. Nelle fattispecie previste al comma 2, l'esame della richiesta di autorizzazione non è subordinata:
a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l'attività, che deve invece sussistere al momento dell'avvio dell'esercizio dell'attività;
b) alla presentazione preventiva del certificato di prevenzione incendi, se richiesto dalla legge.
8. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.
9. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune, mediante ordinanza, in ragione di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Nel caso in cui il comune vieti la vendita di bevande alcoliche in tutto il territorio comunale o in una sua parte limitata, il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cialiani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

10. Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
11. L'autorizzazione o la presentazione della SCIA abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, di immagini e giochi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
12. Il comune stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma stagionale.
13. L'ampliamento dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio.
14. Nella SCIA di cui al comma 13 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l'ampliamento strutturale.";

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Esercizio temporaneo)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, può essere esercitata, temporaneamente, nello spazio comunale ove si svolge la manifestazione, previa presentazione da parte dell'interessato di SCIA al SUAP competente per territorio e non è soggetta ai requisiti professionali di cui all'articolo 8.
2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 consente l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata non superiore a quella della manifestazione e solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.";

c) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
(Orario di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui sono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale e danzante, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al pubblico l'orario mediante esposizione di un apposito cartello ben visibile.
3. Il comune, per gravi e urgenti motivi relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza, al decoro, alla salute, alla viabilità e alla quiete pubblica può, con ordinanza, prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

5. Le attività di somministrazione svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), l) ed m), devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime, qualora non abbiano accesso anche dalla pubblica via.";

d) al comma 1 dell'articolo 18 le parole "concernenti l'autorizzazione all'esercizio di somministrazione" sono soppresse;
e) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11,12,17, commi 2,3,e 8, e 18, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "i prescritti titoli abilitativi, o quando questi sono decaduti o sospesi ovvero viola le disposizioni di cui agli articoli 11,12 e 18, comma 2".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL,REGISTRO UFFICIALE,0015777,I,19=07=2018,H,12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 disciplina relativa alla materia del commercio)

1. Alla l.r. 33/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis
(Sportello Unico per le Attività Produttive)

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e all'articolo 25, del d.lgs. 59/2010, è l'unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l'accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento.

2. L'accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Ai fini della presentazione e verifica formale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi della agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

4. A seguito dell'avvio delle procedure abilitative su base telematica e con modulistica unificata adottata a livello regionale, la Regione censisce periodicamente i dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali, anche ai fini del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali misure di supporto; valuta, altresì, gli interventi, effettuati o da effettuare, di semplificazione normativa e amministrativa e valuta l'impatto della regolamentazione sulle imprese.";

   b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l'attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l'assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

BUR LAZIO REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall'appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e aggiornamento in materia di:

a) innovazione tecnologica e organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria di impresa;
c) accesso ai finanziamenti, anche europei;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela dell'ambiente;
f) igiene e sicurezza sul lavoro;
g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali;
h) urbanistica commerciale;
i) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l'accesso all'attività e per lo svolgimento della stessa;
l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori;
m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto.

3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio e rappresentate nei consigli provinciali delle CCIAA e che dispongono di un'adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.

4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione:

a) le CCIA e le loro aziende speciali;
b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale.

5. I CAT sono accreditati presso la Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e annualmente trasmettono alla Regione una relazione sull'attività svolta.

6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, nell'ottica del miglioramento e qualificazione della rete distributiva e della diffusione delle reti di imprese. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei CAT mediante la concessione di contributi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio.";

c) gli articoli 7, 8, 9 sono abrogati;
d) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24
(Tipologie di esercizi commerciali)

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio in sede fissa si articola in:

a) esercizi di vicinato di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e fino a 400 metri quadrati negli altri comuni;
b) medie strutture di vendita comprendenti gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 250 e 1.500 metri quadrati, nei comuni con

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenza Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e tra 400 e 2.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

c) grandi strutture di vendita grandi strutture di vendita, gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture di vendita, di cui alla lettera i).";

e) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

(Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso e vendita al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita)

1. Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all'ingrosso sono sottoposti alla disciplina autorizzatoria prevista per la vendita al dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, lettera c), del d.lgs. 147/2012.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.

3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio esclusivamente dei prodotti individuati dal comma 5, è calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3, è calcolata nei modi ordinari.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti con i relativi complementi:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

l) combustibili;

m) materiali per l'edilizia e ferramenta;

n) legnami.

6. La superficie di vendita degli esercizi al dettaglio specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 5 senza i relativi complementi, è calcolata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b);

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura del 50 per cento per la parte eccedente tale limite.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2019 - H - 12:04

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

7. Se l'attività esercitata non riguarda più la vendita delle merci di cui al comma 5, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie strutture e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.";

f) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede, dell'ampliamento della superficie di vendita e della modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), i soggetti interessati presentano la SCIA, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Le attività dichiarate nella SCIA possono essere effettuate sin dalla data di presentazione della stessa.

2. Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, agli stessi è consentito altresì il consumo e la somministrazione sul posto dei medesimi prodotti e bevande, con la sola esclusione del servizio assistito e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.";

g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita)

1. Ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), i soggetti interessati presentano al SUAP competente per territorio, mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione, domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento ovvero la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ed include il relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.

4. Nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP competente per territorio, la domanda stessa si intende accolta.

5. La modifica quantitativa del settore merceologico di una media struttura di vendita nonché la riduzione di superficie di vendita sono soggette alla presentazione di una comunicazione al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia. In caso contrario si provvede attraverso la presentazione di apposita SCIA.

6. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una media struttura di vendita, fino al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico di cui è richiesta la modifica, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

CRL,REGISTRO UFFICIALE,0015777,I,19=07=2018,H,12:04

statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dei commi 1 e 2.

7. La Regione, con apposito provvedimento, individua le procedure semplificate nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio per:

a) l'ampliamento nel limite massimo del 10 per cento della superficie di vendita delle medie strutture, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b);
b) l'apertura o l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture derivanti da concentrazione o accorpamento delle strutture stesse.";

h) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

(Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, l'apertura domenicale e festiva e la chiusura infrasettimanale di mezza giornata sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

2. I comuni, ai sensi della normativa statale vigente, possono prevedere eventuali limiti adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali, esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione.";

i) l'articolo 32 bis e 32 ter sono abrogati.

2. Alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 69:
   1) alla lettera a bis) le parole da: "e degli orari di apertura" fino a: "e bevande" sono soppresse;
   2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la definizione delle procedure semplificate ai fini dell'apertura o dell'ampliamento delle medie struttura di vendita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente o nei casi di concentrazione o accorpamento;";
b) la lettera n) è abrogata.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19=07=2018.H.12:04

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio)

1. Alla l.r. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 6 dell'articolo 6 è inserito il seguente: "6 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento può regolamentare le modalità per l'esercizio dell'attività nella stessa sede di cui al comma 4 e le modalità per effettuare la vendita di cui al comma 6.";
   b) all'articolo 17:
      1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La denuncia di cui al comma 1 determina la modifica o la cancellazione dall'albo con la decorrenza dalla data dichiarata dell'evento nonché l'annotazione nella sezione speciale del registro imprese. L'ufficio del registro delle imprese, eseguiti gli adempimenti di competenza, trasmette immediatamente la denuncia alla struttura competente, ai fini della relativa istruttoria.";
      2) i commi 4 e 5 sono abrogati.
   c) il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove e sostiene i centri servizi per l'artigianato (CSA) al fine di:
      a) assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 15;
      b) incoraggiare i processi di ammodernamento tecnologico e organizzativo delle imprese artigiane e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali;
      c) assistere le imprese artigiane per favorirne l'accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui all'articolo 29;
      d) favorire i processi di aggregazione tra le imprese;
      e) favorire la promozione commerciale a livello locale, nazionale ed internazionale."
   d) dopo il comma 1 dell'articolo 33 è inserito il seguente: "1 bis. I CSA possono presentare alla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito del Piano annuale di cui all'articolo 28, progetti che coinvolgano più imprese artigiane negli interventi previsti dagli articoli 34, 35, 36, 37.";
   e) al comma 1 dell'articolo 52, dopo le parole: "attualmente esistenti" son inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto negli articoli 16 e 17".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - R - 12:04

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 "Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio")

1. Alla l.r. 5/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 dell'articolo 2:
      1) alla lettera a), dopo le parole: "regionale e statale" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9";
      2) alla lettera b), le parole: "in forma aggregata e a loro associazioni o consorzi" sono sostituite dalle seguenti: "in forma singola o aggregata";
   b) al comma 1 dell'articolo 4:
      1) alla lettera b), la parola "collettive" è soppressa;
      2) alla lettera c), dopo le parole: "valorizzazione di" sono inserite le seguenti: "prodotti, servizi," e la parola: "distretti" è sostituita dalla seguente: "sistemi";
      3) alla lettera e), le parole: "per aggregazioni di imprese" sono soppresse e dopo la parola: presenza" sono inserite le seguenti: "delle PMI";
      4) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) attività volte a migliorare la qualità delle strutture aziendali, organizzative e dei processi, attraverso l'acquisizione di certificazioni atte a garantire la presenza sui mercati esteri.";
   c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione dell'articolo 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.".

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 20

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 13 "Legge di stabilità regionale 2014" e successive modifiche e alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 13/2013 le parole: "per ciascuno degli anni 2014-2016" sono soppresse.
2. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 (Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio) e successive modifiche, le parole: "l'assessore all'industria" sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale competente in materia".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · GIUNTA ·

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio". Modifiche alla l.r. 14/1999)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 7, della l.r. 17/2015, concernenti le funzioni in materia di beni, servizi e attività culturali, alla l.r. 42/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2:
      1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "a) l'approvazione del piano triennale regionale, di seguito denominato piano triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento e di sostegno regionale;"
      2) la lettera h) del comma 1 è abrogata;
   b) all'articolo 3:
      1) l'alinea del comma 1, le parole: "di settore" sono soppresse;
      2) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
      3) la lettera h) del comma 1 è abrogata;
      4) la lettera m) del comma 1, le parole: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera n)" sono soppresse;
   c) l'articolo 5 è abrogato;
   d) all'articolo 6:
      1) alla rubrica, le parole: "settoriale regionale" sono sostituite dalle seguenti: "triennale di indirizzo";
      2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La Regione determina le linee di indirizzo della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito piano triennale.";
      3) all'alinea del comma 2, la parola: "settoriale" è sostituita dalla seguente: "triennale";
      4) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) l'individuazione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).";
   e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Redazione ed approvazione del piano triennale)

1. La Giunta regionale, sentiti la città metropolitana di Roma capitale e Roma capitale, i rappresentanti dei sistemi inseriti nelle organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III, e la conferenza di cui all'articolo 16, predispone il piano triennale di cui all'articolo 6.
2. Il piano triennale è approvato con apposita deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di cultura.";

   f) all'articolo 8:
      1) all'alinea del comma 1, la parola: "settoriale" è sostituita dalla seguente: "triennale" e le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "verificati gli stanziamenti annuali disponibili";
      2) alla lettera a) del comma 1, la parola: "contratti" è sostituita con "accordi";
      3) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) la programmazione degli interventi a favore di musei e biblioteche inseriti nelle rispettive organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III e degli archivi storici di cui all'articolo 23;";
      4) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente: "c-bis) la programmazione degli interventi a favore dei sistemi inseriti nelle organizzazioni di cui al Titolo II, Capo III.";

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

BUR LAZIO - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19/07/2019 - H - 12:04

g) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati;
h) all'articolo 12:
   1) all'alinea del comma 1, la parola: "settoriale" è sostituita dalla seguente: "triennale";
   2) alla lettera b) del comma 1, le parole: ", nonché l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari" sono soppresse;
i) al comma 1 dell'articolo 13, la parola: "settoriale" è sostituita con "triennale";
j) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 è abrogata;
k) l'articolo 24 è abrogato;
l) all'articolo 26:
   1) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il piano annuale di cui all'articolo 8 definisce le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei finanziamenti o dei contributi."
   2) il comma 3 è abrogato;
m) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 27, le parole: "il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione regionale competente in materia di cultura";
n) all'articolo 28:
   1) la lettera e) del comma 1 è abrogata;
   2) al comma 4, le parole: "Per ognuno dei capitoli di spesa di cui alle lettere a), e)" sono sostituite dalle seguenti: "Per il capitolo di cui alla lettera a)".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 7, della l.r. 17/2015, concernenti le funzioni in materia di beni, servizi e attività culturali, alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 5 dell'articolo 165 è abrogato;
   b) al comma 4 dell'articolo 167, le parole: "e dell'articolo 5 della L.R. n. 42/1997" sono soppresse.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Giuliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo")

1. Alla l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dell'articolo 1:
      1) all'alinea, le parole: "dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche," sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche";
      2) alla lettera a), le parole "le province," sono sostituite dalle seguenti: "la città metropolitana di Roma capitale";
   b) all'articolo 3:
      1) le lettere e), h), n), r-bis), cc) del comma 1 sono abrogate;
      2) la lettera dd) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «dd) "micro, piccola e media impresa": l'impresa che rispetti le soglie previste nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.»;
      3) la lettera ee) del comma 1 è abrogata;
      4) alle lettere t) e u) del comma 1, le parole: ", comma 2" sono soppresse;
      5) al comma 2, le parole da: "del d.lgs. 28/2004" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "della legge 220/2016";
   c) all'articolo 4:
      1) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
      2) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "e) stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche, i requisiti strutturali specifici di cui all'articolo 6;"
      3) alla lettera c) del comma 1 bis, le parole "le province," sono sostituite dalle seguenti: "la città metropolitana di Roma capitale";
      4) all'alinea del comma 2, le parole: "Le province" sono sostituite dalle seguenti: "La città metropolitana di Roma capitale";
      5) alla lettera a) del comma 3, le parole "le province" sono sostituite dalle seguenti: "la città metropolitana di Roma capitale";
      6) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: "b) esercitano le funzioni e i compiti concernenti il controllo del possesso dei requisiti strutturali specifici di cui all'articolo 6 con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche;";
   d) all'articolo 5:
      1) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Promozione dello sviluppo di sale ed arene cinematografiche";
      2) al comma 1, le parole: "si conforma, nell'ambito dell'esercizio della funzione di cui all'articolo 6, ai principi di seguito elencati" sono sostituite dalle seguenti: "persegue, anche attraverso l'erogazione di contributi o altre agevolazioni, le seguenti finalità";
   e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Requisiti strutturali specifici delle sale ed arene cinematografiche)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia urbanistica ed edilizia, di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE

dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore definisce, nel rispetto delle citate disposizioni,:

a) i requisiti strutturali specifici delle sale ed arene cinematografiche, ragionevoli e proporzionati, finalizzati a garantire la qualità del servizio cinematografico;
b) le modalità per il controllo, da parte dei comuni, del possesso dei requisiti di cui alla lettera a).";

f) all'articolo 9:
   1) alla lettera e) del comma 1 le parole "le province" sono sostituite dalle seguenti: "la città metropolitana di Roma capitale";
   2) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Il richiedente rende autocertificazione di non trovarsi in situazioni ostative, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).";
g) l'articolo 25-bis è abrogato;
h) all'articolo 26:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'articolo 6, comma 2, alle sale di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 20 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25" e successive modifiche relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico) si applicano quali requisiti strutturali specifici i requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 6 del citato regolamento.";
   2) i commi 3 e 4 sono abrogati.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - H - 12:04

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo". Modifiche alla l.r. 14/1999)

1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 7:
      1) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: "d-bis) Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).";
      2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell'ATCL sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni di Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale in materia da lui delegato";
   b) all'articolo 15:
      1) alla lettera b) del comma 1, le parole: "12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)" sono sostituite dalle seguenti: "18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)";
      2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui due interni e tre esterni, individuati tra soggetti di comprovata esperienza e competenza. La nomina dei commissari e la costituzione delle commissioni sono effettuate, con atto del direttore regionale competente in materia, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, nel rispetto del principio di rotazione. I componenti operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.";
   c) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17, dopo la parola: "cultura" sono inserite le seguenti: ", o suo delegato";
2. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL).
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018).
4. L'articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, articolo 11)) è abrogato.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.18-07-2018.H.12:04

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale")

1. Alla l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche
   a) al comma 5 dell'articolo 3, le parole: "dal regolamento di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 5";
   b) all'articolo 4:
      1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitato consultivo";
      2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A fini consultivi e di coordinamento nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, il Comitato consultivo, di seguito denominato Comitato.";
      3) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Comitato è presieduto dal Direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, ed è composto da:
         a) il direttore dell'Agenzia regionale del turismo, o suo delegato;
         b) il direttore della direzione regionale competente in materia di formazione e scuola, o suo delegato;
         c) il direttore della direzione regionale competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;
         d) il direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, o suo delegato;
         e) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore della valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1;
         f) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore della protezione ambientale.";
      4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La composizione del Comitato può essere integrata da un rappresentante designato dalla direzione generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) competente in materia. In tal caso i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 2 sono individuati sentito il MIBACT.";
      5) i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: "4. Il Comitato è costituito con provvedimento del direttore regionale competente in materia di cultura e dura in carica cinque anni.";
      6) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e redige una relazione annuale dell'attività svolta, da trasmettere anche alla commissione consiliare competente in materia di cultura.";
   c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, approva con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, gli indirizzi in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'articolo 3.
2. Sulla base della deliberazione di cui al comma 1, la direzione competente in materia di cultura provvede ad adottare uno o più avvisi pubblici per definire i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici di

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

cui all'articolo 3, nonché le procedure per il monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.".

2. All'allegato B della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018), concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, in riferimento all'intervento di cui alla l.r. 7/2014, articolo 2, commi 129 e 130 (Valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani), la relativa autorizzazione di spesa è imputata nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali".

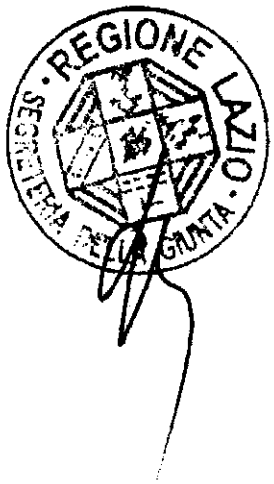

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.R.12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 25

(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2017, n. 3, "Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali")

1. La lettera a) dell'articolo 3 della l.r. 3/2017 è sostituita dalla seguente: "a) le caratteristiche ideografiche del marchio, individuate avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ialongo Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.R.12:04

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ REGIONALI

Art. 26
(Razionalizzazione degli acquisti delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) è inserito il seguente: "4-bis. A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali *in house* nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di *e-procurement* gestita dalla Centrale acquisti regionale per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario. Gli Enti Locali possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.R.12:04

Art. 27

(Semplificazione nel pagamento dei tributi regionali)

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della Regione, entro il 1° gennaio 2019, la Regione, per quanto di sua competenza, assicura, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento *on-line* di tutti i tributi di competenza regionale, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 28

(Disposizioni finanziarie a sostegno dei comuni)

1. All'articolo 1 della l.r. n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 77:
      1) all'alinea, la parola: "ai" è sostituita dalle seguenti: "ad almeno tre dei";
      2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) debiti fuori bilancio;".
   b) il comma 79 è sostituito dal seguente: "79. Agli oneri di cui ai commi dal 76 al 78, quantificati per il triennio 2018-2020 complessivamente in euro 3.500.000,00 per gli interventi di parte corrente ed in euro 2.100.000,00 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente" ed il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale", di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la cui autorizzazione di spesa è pari, rispettivamente:
      a) ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2018 ed euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, per il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente", di cui euro 500.000,00 per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell'ambito del medesimo fondo ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, euro 500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".
      b) ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, per il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale", di cui euro 700.000,00, per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell'ambito del medesimo fondo ed euro 700.000,00 per l'anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.".

2. Al comma 54 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017), dopo le parole: "rate costanti" sono inserite le seguenti: ", decorrenti dall'anno successivo dalla data di sottoscrizione".

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.h.12:04

Art. 29

(Gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere)

1. Al fine di assicurare lo sviluppo del tratto metropolitano del fiume Tevere, garantendo la tutela delle acque e la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e favorendo altresì la sostenibilità e l'integrazione urbana, la Regione promuove accordi di programma con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono:
   a) l'individuazione ed il coordinamento delle azioni volte al perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1;
   b) la definizione dei tempi e delle modalità per lo svolgimento delle azioni di cui alla lettera a), nonché l'individuazione delle relative fonti di finanziamento;
   c) le modalità di partecipazione delle associazioni dei cittadini alla realizzazione delle azioni di cui alla lettera a), in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e nel rispetto della normativa vigente;
   d) l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ai fini della determinazione analitica, nonché della ripartizione tra le comunità territoriali e tra i diversi soggetti coinvolti, dei costi e dei benefici correlati all'impiego delle risorse idriche, alla realizzazione degli interventi ed alla gestione delle misure finalizzati alla tutela delle acque, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico nonché all'introduzione di specifiche forme di uso e di regolazione degli usi rispetto alle aree interessate dalla gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere.
3. Ai fini della gestione integrata delle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni interessate possono prevedere, previa intesa, la devoluzione di quote di tributi o di altre entrate di natura diversa da quella tributaria correlate al tratto di fiume, nonché l'adozione di sistemi di contabilità separata, da ricondurre comunque, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., al sistema di bilancio delle competenti amministrazioni.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ingliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 30

(Modifiche all'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, concernente la disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, concernente l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. All'articolo 93 della l.r. 6/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole da: "di norma" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale.";
   b) il comma 2 è abrogato;
   c) al comma 2-bis, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".
2. Il comma 1-bis dell'articolo 3 della l.r. 19/2011, è abrogato.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ciarleglio)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

CRL, REGISTRO UFFICIALE, 0015777, I, 19-07-2018, H. 12:04

Art. 31
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Alla l.r. 12/1999, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

"Art. 16-ter
(Osservatorio regionale sui piani di zona)

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 3, è istituito presso l'Assessorato competente in materia di edilizia agevolata, l'Osservatorio regionale sui piani di zona, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo permanente di supporto dell'Assessorato, nonché di consultazione e monitoraggio dei piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Osservatorio:
   a) monitora i piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
   b) trasmette annualmente al Presidente della Regione;
   c) raccoglie i dati disponibili e la documentazione relativa e li rende pubblici attraverso il portale della Regione;
   d) predispone una mappa georeferenziata del territorio regionale, concernente i piani di zona e il loro stato di attuazione, in coordinamento con l'infrastruttura dati territoriale regionale (IDT), rendendola pubblica ed accessibile in open data;
   e) implementa i dati dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa di cui all'articolo 9 bis;
   f) elabora uno studio dei dati e delle diverse tipologie dei piani di zona esistenti nel territorio regionale, sulla base dei bandi regionali e degli altri enti locali, evidenziando lo stato di attuazione dei piani di zona, segnalando le eventuali problematiche e proponendo le possibili soluzioni per il rilancio dell'edilizia agevolata;
   g) elabora proposte di modifica delle disposizioni regionali in materia di edilizia agevolata.
3. L'Osservatorio, presieduto dall'Assessore competente in materia di edilizia agevolata o da un suo delegato, è composto da:
   a) un rappresentante dell'ANCI;
   b) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri a livello regionale;
   c) un rappresentante collegio geometri a livello regionale;
   d) un rappresentante ordine architetti a livello regionale;
   e) un rappresentante dell'ordine degli avvocati a livello regionale;
   f) un rappresentante degli ordini dei notai a livello regionale;
   g) il Presidente del Comitato dei lavori pubblici regionale di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche;
   h) il Presidente del Comitato regionale per il territorio di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;
   i) un rappresentante designato dalle associazioni di secondo grado;
   j) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei conduttori o di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;
   k) due rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative edilizie di costruzione di livello regionale;
   l) due rappresentanti delle imprese di costruzione di livello regionale.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
5. L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno mensile e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.
6. L'Osservatorio convoca, in ragione dell'oggetto della seduta, i rappresentanti degli enti locali competenti e degli inquilini interessati.
7. I lavori dell'Osservatorio si svolgono nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
8. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia. La composizione dell'Osservatorio può essere modificata con la deliberazione di cui al primo periodo.".

2. La deliberazione di cui all'articolo 16-ter della l.r. 12/1999, come introdotto dalla presente legge, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Cagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.R.12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.R.12:04

Art. 32

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, concernente i terreni di cui all'articolo 936 del codice civile)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. n. 12/2016 è sostituito dal seguente: "7. Su richiesta dei soggetti interessati, la Regione e le Aziende sanitarie locali hanno facoltà di alienare opere o costruzioni realizzate su terreni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, a condizione che sussistano idonei titoli abilitativi. Le opere o le costruzioni così realizzate possono essere alienate al prezzo individuato con riferimento al valore di mercato dell'edificio, determinato dalle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), detratto il valore dei materiali ovvero l'aumento di valore recato al fondo sul quale è stata realizzata l'opera o la costruzione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 936. In caso di alienazione a comuni, al prezzo determinato ai sensi del primo periodo si applicano le riduzioni di cui al comma 7-bis. La Direzione regionale competente in materia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale l'elenco dei terreni con riferimento ai quali è stata presentata richiesta di alienazione ai sensi del presente comma.".

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. n. 12/2016, come modificato dal presente articolo.

REGIONE LAZIO · GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ialiani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

Art. 33

(Disposizioni sul patrimonio delle società partecipate della Regione)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per porre in essere un'operazione finanziaria, anche tramite l'accesso al mercato dei capitali, che consenta una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione, risultanti dall'operazione finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria).

2. La Regione è altresì autorizzata ad assumere in proprio i rapporti attivi e passivi di SAN.IM S.p.A. connessi all'operazione finanziaria di cui al primo comma. All'esito di tali attività, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione di SAN.IM S.p.A..

3. Al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 9, della l.r. 12/2016, gli immobili di proprietà della società SAN.IM S.p.A., di cui all'articolo 8 della l.r. 16/2001, destinati ad uso sanitario, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà agli Enti del Servizio Sanitario Regionale che utilizzano tali beni immobili in virtù dei contratti di locazione finanziaria sottoscritti con la medesima società SAN.IM S.p.A.. Il trasferimento decorrerà, agli effetti giuridici, dalla data di adozione degli atti deliberativi di inserimento del bene nell'inventario dei beni immobili da parte dei singoli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ingiani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19=07=2018.H.12:04

Art. 34

(Soppressione mediante liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici economici)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), è inserito il seguente:

"Art. 22-bis

(Soppressione mediante liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici economici)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il presente articolo detta disposizioni concernenti le procedure di liquidazione coatta amministrativa riguardanti gli enti pubblici economici strumentali o vigilati dalla Regione, di seguito denominati enti pubblici economici.

2. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente pubblico economico, raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle proprie funzioni, ovvero nei casi in cui un ente pubblico economico si trovi in condizioni di grave dissesto, o nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini, o che non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'ente pubblico economico e gli organi in carica decadono.

3. Gli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa sono disciplinati dagli articoli 200 e seguenti del r.d. 267/1942.

4. Con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario per la liquidazione coatta amministrativa dell'ente pubblico economico.

5. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente pubblico economico alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ente pubblico economico posto in liquidazione coatta amministrativa. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di due anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dalla Direzione regionale preposta al settore vigilante.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, è individuato, tra gli enti pubblici economici che svolgono attività e funzioni compatibili, l'ente subentrante nell'esercizio delle attività e funzioni dell'ente pubblico economico in liquidazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, all'ente subentrante è attribuito l'eventuale patrimonio vincolato all'esercizio delle attività e delle funzioni ed è trasferito il personale a tempo indeterminato. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Qualora il trattamento economico di cui al secondo periodo risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente di destinazione, è corrisposto per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Ai

fini di cui al presente comma, la deliberazione di Giunta regionale adotta un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale da trasferire.".

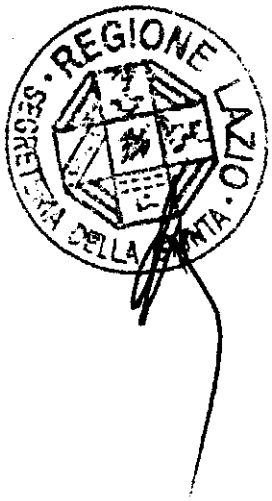

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Art. 35

(Utilizzazione del ramo d'azienda della società capitale Lavoro S.p.A. e aumenti di capitale nelle società regionali))

1. Nel quadro del rafforzamento delle politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego, al fine di avvalersi delle attività di supporto svolte dalla società capitale Lavoro S.p.A a favore dei suddetti centri, per il triennio 2018-2020 la società LAZIOcrea S.p.A. è autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad utilizzare il relativo ramo d'azienda della società capitale Lavoro S.p.A.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità delle operazioni societarie di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in complessivi euro 13.440.000,00 per il triennio 2018-2020, si provvede mediante le risorse derivanti dall'assegnazione statale di cui al "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", pari ad euro 4.480.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, da iscriversi, per quel che concerne l'entrata, nella tipologia 101 " Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" del titolo 2 "Trasferimenti correnti" e, per quel che concerne la spesa, nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", nonché mediante le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali destinate alle politiche di re-impiego di cui al medesimo programma 03 della missione 15. Per le medesime finalità possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dell'Asse 1 "Occupazione" - Obiettivo tematico n. 8, finalizzato allo sviluppo dell'occupazione - del Programma operativo della Regione "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), previa verifica della coerenza con le linee di intervento ivi previste, di cui al programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15.
4. Al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, la Regione si avvale della società LAZIOcrea S.p.A. o delle altre società controllate dalla medesima Amministrazione regionale per finanziare nuovi investimenti o attivare nuove attività. Per l'anno 2018, il Presidente della Regione o suo delegato è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale deliberati dalle società controllate dalla Regione per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, con versamento nell'annualità 2019.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante l'apposita voce di spesa iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2019 si provvede mediante il prelevamento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 36

(Norme di semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (*Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica*), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

REGIONE LAZIO · GIUNTA

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2019 - R - 12:04

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali")

1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al titolo le parole "e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: ", all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio"
   b) al comma 1 dell'articolo 1:
      1) all'alinea, dopo le parole "la Regione," sono inserite le seguenti: "in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, di seguito denominato "decreto legislativo,"";
      2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
      "a) autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte di soggetti privati;";
      3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
      "abis) autorizzazioni alla realizzazione di strutture e attestazioni del possesso dei requisiti minimi, ai fini dell'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, da parte di soggetti pubblici;";
      4) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
      "b) accreditamento istituzionale, attraverso il quale si riconosce la possibilità di esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale;";
      5) alla lettera c), le parole: ", previsti dall'articolo 8quinquies del decreto legislativo," sono soppresse;
   c) al comma 1 dell'articolo 2:
      1) alla lettera d), dopo la parola: "rilascia" sono inserite le seguenti: "a soggetti privati";
      2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
      "dbis) verifica le attestazioni concernenti il possesso da parte dei soggetti pubblici dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie;";
   d) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture pubbliche e private, di autorizzazione all'esercizio di strutture private e di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio da parte delle strutture pubbliche";
   e) all'articolo 4:
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ad attestazione";
      2) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: "Sono soggette alle disposizioni di cui al presente capo:";
      3) al comma 2, le parole: "all'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui al presente capo";
   f) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, dopo la parola: "termini" sono inserite le seguenti: "per la verifica di compatibilità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, nonché le modalità ed i termini" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e della voltura della stessa";
   g) dopo il comma 1 dell'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ingliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - 11:04

"1bis. Per le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 alla Regione, che esprime, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale risultante dall'atto programmatorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1).

1ter. Qualora gli interventi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni statali vigenti in materia, siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o rientrino nei casi di attività edilizia libera, il parere di cui al comma 1-bis è acquisito preventivamente su richiesta del soggetto interessato.

1quater. I pareri rilasciati ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter hanno validità di due anni dalla data di trasmissione, rispettivamente, al Comune o al soggetto interessato.";

h) all'articolo 7:
   1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "delle strutture private";
   2) al comma 1, le parole: "pubblici e privati," sono sostituite dalle seguenti "privati" e le parole: "soggetti autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti privati autorizzati";
   3) il comma 3bis è abrogato;
i) all'articolo 9:
   1) alla rubrica, la parola: "Cessione" è sostituita dalla seguente: "Voltura";
   2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. La voltura dell'autorizzazione all'esercizio è disposta dalla Regione secondo le modalità e i termini individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi del subentrante stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel citato provvedimento.";
   3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   "1bis. Ai fini del rilascio della voltura dell'autorizzazione il cessionario si impegna al mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).";
   4) il comma 2 è abrogato;
   5) alla lettera a) del comma 3, sono premesse le seguenti parole: "decesso della persona fisica o";
   6) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) diniego del provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio;";
j) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9bis

(*Attestazione del possesso dei requisiti di esercizio da parte delle strutture pubbliche*)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche autorizzate ai sensi dell'articolo 6, il direttore generale della struttura comunica alla direzione regionale competente in materia di salute l'avvio dell'esercizio dell'attività, allegando altresì un'attestazione in ordine al possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), elaborata sulla base di un processo di autovalutazione.

2. Il direttore generale si avvale, ai fini del processo di autovalutazione di cui al comma 1, del supporto degli uffici tecnici e dei servizi di prevenzione e protezione della propria struttura o di quella dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, nonché dell'eventuale collaborazione di esperti di altra ASL.

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2019 - R - 12:04

3. La Regione effettua la verifica delle attestazioni di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 o di cui all'articolo 10 dia esito negativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.";

k) all'articolo 10:
   1) al comma 1, le parole: "autorizzati all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "privati e pubblici";
   2) al comma 2, le parole da: "che hanno" sino alla fine del comma sono sostituite dalla seguente: "medesimi";

l) all'articolo 11:
   1) alla rubrica dopo le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio" sono soppresse;
   2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge concernenti i requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), la Regione diffida il soggetto pubblico o privato interessato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine massimo di centottanta giorni";
   3) al comma 2, le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'esercizio dell'attività";
   4) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i soggetti privati e il divieto di prosecuzione delle attività per i soggetti pubblici";

m) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato;

n) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti privati e pubblici che esercitano le attività sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della presente legge, per ottenere l'accreditamento inoltrano la relativa richiesta alla Regione con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.";

o) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15bis
(*Voltura dell'accreditamento*)

1. Qualora la struttura oggetto del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 sia accreditata, la voltura dell'accreditamento è disposta dalla Regione secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3, previa verifica dei requisiti soggettivi individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del cedente in ordine alla persistenza degli altri requisiti ulteriori.

2. Ai fini del rilascio della voltura dell'accreditamento il cessionario si impegna al mantenimento dei requisiti ulteriori stabiliti dal provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 13.";

p) all'articolo 17:
   1) al comma 1, le parole: "l'Agenzia di sanità pubblica e" sono soppresse;
   2) al comma 2, le parole: "annualmente sul Bollettino Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "in apposita sezione del sito istituzionale";

q) al comma 1 dell'articolo 19, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente: "d-bis) le condizioni per il subentro nell'accordo contrattuale a seguito dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 15-bis, anche con riferimento ad eventuali debiti derivanti dai controlli di cui all'articolo 8-octies del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.".

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

REGIONE LAZIO · GIUNTA REGIONALE

BUR LAZIO · REGISTRO UFFICIALE · 0015777 · I · 19-07-2018 · H · 12:04

Art. 38

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Nelle more della revisione organica del sistema di accreditamento finalizzata anche a dare attuazione alle Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 sancite dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome e dell'avvio del percorso di accreditamento delle strutture pubbliche, tutti i provvedimenti di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 5, della l.r. 4/2003 rilasciati alla data del 31 dicembre 2013 sono confermati fino al 31 dicembre 2018, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, 11 e 16 della l.r. 4/2003 e dall'articolo 8-quater, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Nel rispetto dell'obbligo primario di garantire la qualità per l'utenza e la non interruzione del pubblico servizio erogato, qualora le strutture sanitarie pubbliche presentino difformità rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003, il direttore generale predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, un piano di intervento, di seguito denominato piano, contenente altresì un cronoprogramma nel quale sono indicati i relativi costi di realizzazione.
3. Il piano comprende un'accurata valutazione delle eventuali situazioni di rischio per il paziente, connesse all'attuazione dello stesso, e l'individuazione e l'adozione di ogni accorgimento necessario, anche di natura organizzativa, al fine di evitarne l'insorgenza o minimizzarne l'impatto, in coerenza con il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per le Aziende Sanitarie Pubbliche (SGSL-AS) e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
4. Il piano è definito, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in raccordo con i piani di investimento statali, aziendali e regionali e costituisce aggiornamento dell'atto aziendale.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni ivi previste i provvedimenti di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a) e 13, comma 1, della l.r. 4/2003, nonché i regolamenti di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), e 13, comma 3, della citata legge.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 37 si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I commi 74, 75, 76, 77, 79 e 80 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) sono abrogati.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all'articolo 37 si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
9. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) e successive modifiche, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nelle procedure concorsuali successive a quelle di cui alla lettera a) concernenti il personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste, la Commissione esaminatrice può, nell'ambito della propria discrezionalità, tenere conto, tra l'altro, dell'esperienza, maturata tramite processi di esternalizzazione nell'ambito della valutazione del curriculum formativo e professionale del singolo candidato.".

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Bagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

10. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o dal medico competente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)".

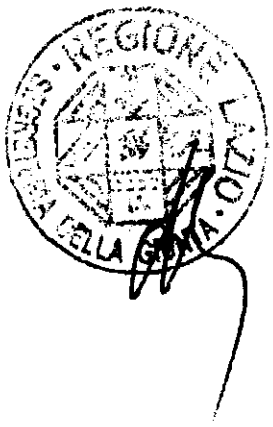

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2019 - R - 12:04

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14, "Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura")

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 14/2015 è sostituito dalla seguente: "1. Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, si provvede mediante il "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura", iscritto nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la cui autorizzazione di spesa è pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, di cui euro 100.000,00 a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell'ambito del medesimo fondo ed euro 2.400.000,00 derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". Nell'ambito del "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura" confluiscono, altresì, le risorse derivanti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 4, comma 4, e di cui all'articolo 18 nonché le eventuali risorse finanziarie residue di cui all'articolo 21, comma 2.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Ciagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19=07=2019.H.12:04

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12, comma 6, 28 e 39, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Giuliani Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19=07=2018.H.12:04

Art. 41
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA ·

Il Segretario della Giunta regionale
(Dott. Vincenzo Giglioni Caputo)

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

ALLEG. alla DELIB. N. 391

DEL 18 LUG. 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LEGGE
"DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE"

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Le disposizioni previste dall'articolo 1 sono dirette a realizzare, attraverso un sistema trasparente e partecipato, una semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi ed a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa, contribuendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, alla maggiore omogeneità nell'azione delle diverse strutture amministrative. In tale prospettiva si dispone l'istituzione, nell'ambito del sito istituzionale della Regione, una specifica sezione denominata "Lazio Semplice", suddivisa per aree tematiche, nella quale sono riportate le proposte di semplificazione normativa e procedimentale avanzate da soggetti pubblici e privati. Sulla base di tali proposte, la Giunta regionale approva il programma annuale dell'attività di semplificazione regionale nel quale sono individuate le misure di semplificazione che la Regione intende adottare nell'anno di riferimento.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 2 – L'articolo 2 reca misure di semplificazione concernenti la gestione delle risorse forestali e agricole.
Si propone, in particolare, di semplificare la procedura relativa alla ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio, prevedendo che si possa procedere senza autorizzazione o comunicazione alla realizzazione degli interventi realizzati nei primi 24 mesi dal verificarsi dell'incendio che non richiedono l'impiego di risorse pubbliche. È fatto salvo, tuttavia, il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente gestore qualora tali soprassuoli ricadano in Aree Naturali Protette.
L'articolo dispone, altresì, in merito alle competenze del servizio fitosanitario regionale prevedendo, in un'ottica di efficientamento dell'azione amministrativa, l'abrogazione dell'obbligo di lotta contro determinati parassiti, la cui prosecuzione, in considerazione della verificata endemicità e diffusione dei parassiti, risulterebbe oltremodo onerosa, in termini di risorse economiche e di impiego del personale.
Infine, l'integrazione proposta alla l.r. 1/2009 è rivolta a stabilire un termine certo, di trenta giorni, entro cui i comuni devono esaminare e, se del caso autorizzare, le richieste per l'espiano degli alberi di olivo, in casi tassativamente previsti dalla legge quali, ad esempio, l'accertata morte fisiologica della pianta.

Art. 3 – L'articolo 3 dispone modifiche alla l.r. 29/97, recante norme in materia di aree naturali protette regionali e alla l.r. 38/1999, recante norme sul governo del territorio.
In primo luogo, si propone di modificare l'articolo 6, comma 2, della legge regionale, al fine di dare una moderna definizione di Monumento Naturale, rispondente alle esigenze di tutela, oltre che degli habitat e dei valori naturalistici, anche delle successioni ecologiche, delle interazioni tra uomo e gli elementi naturali, nonché degli affioramenti fossiliferi.
Si propone, altresì, di consentire alla Regione Lazio di affidare la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ricomprese nella Rete Natura 2000, agli "Enti Parco" dipendenti dell'amministrazione.
Con la proposta di modifica dell'articolo 8 della legge regionale in questione, si introducono alcune misure di semplificazione concernenti la realizzazione di strutture amovibili e temporanee all'interno delle Aree naturali protette.

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2019 - R - 12:04

Con le modifiche proposte all'articolo 26 della medesima legge regionale si semplifica il procedimento di approvazione dei piani di assetto delle Aree naturali protette, prevedendo che, a valle dell'iter partecipativo che già vede il coinvolgimento degli enti locali e dei cittadini interessati, attribuisce in capo alla Giunta regionale l'approvazione definitiva dei piani, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
La proposta di modifica dell'articolo 28 della citata legge è finalizzate a semplificare, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, le procedure per la realizzazione degli interventi cosiddetti di edilizia libera, previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 380/2011.
Infine, le disposizioni dell'articolo recano due proposte di modifica degli articoli 38 e 44 della suddetta legge regionale, concernenti rispettivamente l'attribuzione della competenza ad irrogare sanzioni in capo dal Direttore dell'Ente di gestione delle aree naturali protette e l'eliminazione del termine di scadenza del 31 dicembre 2018, previsto per le misure di salvaguardia delle aree naturali protette sprovviste del relativo piano di assetto.

Art. 4 - Con riferimento alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province, al fine di sostenere gli enti di area vasta nel loro esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 4 prevedono la possibilità di realizzare protocolli di intesa per l'assegnazione temporanea di personale regionale a tali enti.
Con la disposizione proposta, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con il consenso degli interessati, all'assegnazione temporanea di personale regionale ai suddetti enti di area vasta al fine di supportare gli stessi, sulla base di appositi protocolli di intesa, nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 2016, con la quale sono state individuate le funzioni amministrative e le attribuzioni in materia ambientale, di competenza della Regione Lazio e degli enti di Area Vasta.

Art. 5 - A seguito del riscontro estremamente positivo dato dai cittadini con riferimento alla concessione di contributi da parte della Regione a comitati di quartiere e associazioni per la manutenzione delle aree verdi di competenza dei comuni, si propone di estendere tale procedura alle aree di proprietà regionale.
Le disposizioni dell'articolo 5 introducono, pertanto, il comma 4-bis all'art.16 (Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, ai sensi del quale: la Regione potrà concedere contributi ai comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo. Per la concessione di contributi, sarà necessario stipulare un'apposita convenzione, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 6 Al fine di introdurre strumenti volti ad agevolare l'attività delle imprese agricole semplificando, in particolare, i rapporti delle stesse con l'amministrazione regionale, si propone di inserire l'art. 8-bis alla l.r. 1 del 2009, contenente disposizioni in materia di agricoltura, mediante l'istituzione del Registro unico regionale dei controlli. Nel suddetto Registro confluiscono i dati relativi ai controlli effettuati per ciascuna azienda dalla Regione, da altre pubbliche amministrazioni e da altri soggetti, pubblici e privati, interessati da procedimenti amministrativi in ambito agricolo.
I suddetti Soggetti, incaricati di effettuare controlli a carico delle aziende agricole concorrono, in funzione delle rispettive competenze e attraverso accordi finalizzati anche all'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, alla formazione e all'aggiornamento del RUCA.
Alle aziende agricole è comunque assicurata la consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla propria posizione sul RUCA.

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA · OTZ

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.R.12:04

Art. 7 - Dopo l'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4, concernente interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, si propone di inserire l'art. 7-bis (Regolamento per il procedimento di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica) che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento autorizzatorio volto a semplificare e a snellire il procedimento relativo all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, in modo tale che le imprese danneggiate possano ottenere riscontro in tempi rapidi.

Art. 8 - Considerato il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni in materia di caccia, si propongono modifiche all'art.40 (Commissione esami e materie per abilitazione venatoria) della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, al fine di semplificare sia le procedure relative alla nomina dei componenti delle Commissioni di esame per l'abilitazione venatoria, sia le procedure per la presentazione dell'istanza da parte dei candidati. Le suddette modifiche consentono altresì di adeguare la norma alle disposizioni relative ai compiti e funzioni esercitate dalla Regione Lazio ai sensi dell'art.7, comma 2, della legge regionale n. 17/2015.

Art. 9 - Considerato il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni in materia di pesca, si propongono modifiche alla legge regionale n. 87 del 1990, dirette snellire e semplificare le procedure burocratiche per l'esercizio della pesca. In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica, è sufficiente la sola esibizione della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale e il possesso del tesserino segna catture disciplinato da apposito regolamento regionale.

Art. 10 – Le proposte di modifiche tendono a riordinare la materia riguardante il nuovo comparto della diversificazione agricola, cosi come è stato delineato dalle modifiche succedutesi nel tempo della legge regionale 14/2006 "Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale" e della legge regionale 38/1999 "Norme sul governo del territorio". Si propone quindi di ordinare e disciplinare le attività svolte nell'ambito dell'azienda agricola diverse dalle attività tradizionali praticate per la produzione di prodotti agricoli. Ci si riferisce alle attività multifunzionali nelle quali rientra l'agriturismo e alle attività integrate e complementari nelle quali rientra il turismo rurale. In particolare, il novellato articolo 1 della lr 14/2006 prevede espressamente che la Regione sostiene l'agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione: delle attività agricole multifunzionali, ivi incluse quelle agrituristiche, e delle attività multimprenditoriali, ivi incluse le attività integrate e complementari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio).
La disposizione di cui agli articoli 2 e 2-bis, relative le attività multifunzionali, chiariscono e specificano che i servizi integrati e accessori, qualora siano offerti a pagamento, rientrano nelle attività multifunzionali, delineando in modo preciso il confine delle attività di agriturismo. Le disposizioni in particolare procedono a: a) uniformare le modalità di gestione tecnico amministrativa delle attività multifunzionali con quelle dell'agriturismo; b) a specificare meglio il concetto della prevalenza e le modalità per il suo calcolo; c) a confermare l'importanza degli sportelli unici dell'agricoltura nonché la loro promozione e l'incentivazione della gestione in forma associata; d) ad individuare il processo di formazione del Regolamento delle attività multifunzionali, integrandone i contenuti.
Mediante l'introduzione di un apposito capo 2-bis si propone, inoltre, una definizione organica delle competenze in materia di vigilanza e di controllo e delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia.
Le modifiche all'art.11 introducono il tavolo dell'agriturismo il tavolo della diversificazione, adeguandone le funzioni esercitate.
La disposizione di modifica all'articolo15 chiarisce che, per abitazione dell'imprenditore, può farsi riferimento sia alla residenza che al domicilio dello stesso.

REGIONE LAZIO · GIUNTA · SEGRETERIA

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2018 - R - 12:04

Art. 11 - Le norme di cui alla presente articolo sono finalizzate a favorire l'efficientamento energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, disciplinando il riparto delle competenze amministrative in materia previsto dalla legge regionale n. 14 del 1999 e dando attuazione ad una pluralità di disposizioni statali ed europee.
In particolare, le disposizioni proposte concernono la previsione di un sistema informativo regionale, denominato SIAPE Lazio, ai fini dell'accertamento documentale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi. Le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).
Inoltre, le disposizioni proposte prevedono l'istituzione e la gestione del Catasto regionale degli impianti termici, di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013, nonché all'istituzione della banca dati degli impianti a biomassa con potenza termica uguale o superiore a 50 kW termici, denominata "Registro regionale degli impianti a biomassa" (RIB).

Art. 12 - La disposizione in esame ha un duplice obiettivo di semplificazione. Il primo consiste nel proporre l'adozione di un testo unico normativo in materia urbanistico edilizia, al fine di raccogliere e coordinare le leggi regionali preesistenti, con lo scopo di agevolarne la conoscenza e l'utilizzo a tutti i soggetti interessati e, in particolare, agli operatori del settore. Il secondo è quello di adeguare le medesime leggi alla normativa statale e renderle rispondente alle esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare attenzione alla riduzione dei tempi di durata e all'esame contestuale degli interessi coinvolti.

CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURA

Art. 13 - Con le disposizioni proposte all'articolo 13 si disciplina l'introduzione di specifiche "clausole sociali" all'interno dei bandi di gara indetti dalla Regione Lazio e dai relativi Enti strumentali, in linea con quanto disposto dall'art. 50 del Codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Il fine della norma è quello di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente appalto e la salvaguardia delle professionalità garantendo la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti nel cambio di appalto compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi da affidare e con la libera organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 14 – In un'ottica di semplificazione normativa e amministrativa, all'articolo 14 si propone l'abrogazione della Consulta regionale dei servizi per l'impiego del Lazio, istituita con la l.r. 14 luglio 2014, n. 7, articolo 2, comma 111. La Consulta è un organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro, con funzioni di raccordo e di coordinamento tra la Regione Lazio e i Centri per l'impiego di natura provinciale. Tuttavia, tale funzione è venuta meno a seguito dell'attuazione dell'art. 1, commi 793 - 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha determinato il trasferimento alle dipendenze della Regione del personale in servizio presso i Centri per l'impiego della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Sempre in ottica di semplificazione amministrativa, si propone di attivare la procedura di recesso della Regione Lazio dalla fondazione "Ottavio Ziino - Orchestra di Roma e del Lazio", ai sensi dell'art. 16 dello Statuto della fondazione stessa.
Tale scelta è motivata, tra l'altro, dal fatto che le attività culturali e concertistiche svolte dalla fondazione, che avevano giustificato l'adesione della Regione quale "fondatore successivo" non

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

sono, da tempo, poste in essere sul territorio regionale in maniera organica e costante, tanto che il Ministero dei Beni e Attività Culturali nel 2009 ha revocato i contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e a richiedere con nota n. 13586 dell'8/10/2012 la sospensione alla Regione Lazio di tutte le somme dovute alla fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio, a garanzia del credito vantato dal Ministero quale creditore privilegiato nei confronti della fondazione stessa, in attesa del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma azionato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Inoltre la fondazione è costantemente attraversata da una grave crisi debitoria legata a deficit di bilancio, e sulla stessa gravano numerosi procedimenti di pignoramento presso terzi, a cui si aggiunge il licenziamento di tutti i dipendenti posto in essere nel 2013.
Il Comune di Roma già con deliberazione 18/03/2009 n. 71 recedeva quale "fondatore successivo" dalla fondazione Ottavio Ziino – Orchestra di Roma e del Lazio.

Art. 15 - Le proposte inserite all'articolo 15 sono dettate da esigenze di semplificazione, aggiornamento e adeguamento della normativa vigente in materia di turismo, con particolare riferimento alle disposizioni della legge regionale 13/2007 (*Organizzazione del sistema turistico laziale*).
Mediante l'introduzione dell'articolo 5-bis, si provvede ad attribuire a tutti i Comuni del Lazio la qualifica di "località turistica", al fine di consentire a ciascuno di essi la facoltà di applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 del 2011.
Tale articolo prevede infatti che *i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località* turistiche o città d'arte possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali.
La scelta di procedere con il riconoscimento della rilevanza turistica di tutti i Comuni del Lazio, così come già effettuato ad esempio dalla Regione Veneto con la l.r. 11/2013, trova fondamento nella rilevanza turistica dell'intero territorio regionale, espressione di molteplici tipologie di turismo (culturale, religioso, enogastronomico, termale, naturalistico, montano, balneare e costiero, sportivo, congressuale, etc.), difficilmente incasellabili in parametri rigidi riferiti alla domanda ed all'offerta turistica.
Inoltre, la modifica proposta degli articoli 3, 4, e 15 della l.r. 13/2007 è determinata dall'esigenza di adeguare la normativa regionale di settore all'avvenuto subentro della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 17/2015, nelle competenze, in precedenza assegnate a Città Metropolitana di Roma Capitale e Province del Lazio, in materia di Associazioni Pro Loco, formalizzando l'istituzione dell'Albo regionale delle Pro Loco, in sostituzione degli Albi provinciali.
Le modifiche proposte derivano altresì dalla necessita di semplificare le procedure amministrative di iscrizione delle Pro Loco all'Albo regionale, sostituendo l'obbligo di costituzione dell'Associazione con "*atto pubblico o con scrittura privata autenticata*" con "*la scrittura privata registrata*", con minori adempimenti e oneri economici a carico delle Pro Loco.

Art. 16 - Le modifiche proposte, che riprendono talune già contenute nella proposta di legge "Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande" recentemente approvata dalla Giunta, introducono importanti novità nella disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tra queste, la più rilevante è quella che estende, con la sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 21 del 2006, l'applicazione della SCIA anche per l'esercizio dell'attività in via generale, mantenendo l'autorizzazione solo nel caso di zone del territorio comunale sottoposte a tutela. Vengono inoltre fissati gli indirizzi regionali di sviluppo di carattere generale, che riguardano anche i criteri relativi alla regolamentazione delle concessioni di suolo pubblico da parte dei comuni e i criteri comunali di sviluppo dell'attività in questione.

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019-R.12:04

Con la sostituzione dell'art. 12 viene estesa l'applicazione della SCIA anche all'esercizio temporaneo di somministrazione di bevande ed alimenti.
Con la sostituzione dell'art. 17 si propone di lasciare alla libera determinazione degli esercenti gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione.
Le modifiche al comma 1 dell'art. 18 ed al comma 1 dell'art. 20 sono volte a coordinare le disposizioni con le modifiche proposte.

Art. 17 - Le modifiche proposte, che riprendono quelle contenute nella proposta di legge "Disciplina del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande" recentemente approvata dalla Giunta, intervengono sul testo vigente della legge regionale n. 33/1999 nella sola parte relativa al commercio in sede fissa, introducendo forme di semplificazione con particolare riferimento ai procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi adeguandoli al d. lgs. 222/2016.
Con l'introduzione del comma 4-bis alla Legge n. 33 del 1999 si identifica lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l'accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla legge.
Con la sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 33 del 1999 la Regione si fa promotrice dell'attività svolta dai Centri di assistenza alle imprese allo scopo di favorirne i processi di ammodernamento.
Con l'abrogazione degli articoli 7 si coordina la normativa alla proposta di modifica dell'art. 6 della Legge n. 33 del 1999.
Con l'abrogazione degli articoli 8 e 9 si procede alla soppressione dell'Osservatorio regionale per il Commercio ed i pubblici esercizi.
Con la sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 33 del 1999 si definisce la rete distributiva del commercio al dettaglio specificandone le caratteristiche.
Con l'inserimento dell'art. 24-bis si dettano le misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di commercio attribuendo ai comuni, nonché alle loro forme associative, il compito di rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita.

Con la sostituzione dell'art. 25 e dell'art. 27 della l.r. 33/1999 si disciplinano i procedimenti relativi all'apertura al trasferimento di sede all'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato e delle medie strutture.
Con la sostituzione dell'art. 31 della Legge n. 33 del 1999 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, l'apertura domenicale e festiva e la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 18 – Le disposizioni dell'articolo 18 recano modifiche alla legge regionale n. 3 del 2015, concernente la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio, prevedendo, in particolare, si che la Regione promuove e sostiene i centri servizi per l'artigianato (CSA) al fine di:

- assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
- incoraggiare i processi di ammodernamento tecnologico e organizzativo delle imprese artigiane e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali;
- assistere le imprese artigiane per favorirne l'accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni previste dall'articolo 29 della legge regionale 3/2015;

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL - REGISTRO UFFICIALE - 0015777 - I - 19-07-2019 - H. 12:04

- favorire i processi di aggregazione tra le imprese;
- favorire la promozione commerciale a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art. 19 - Le modifiche proposte sono finalizzate all'esigenza di attribuire alla legge regionale 27 maggio 2008 n. 5 recante " Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio" un ampliamento dell'ambito applicativo, consistente innanzitutto nell'estendere ad un maggior numero di imprese, con forma non necessariamente aggregata, la possibilità di partecipare ai programmi di internazionalizzazione regolati dalla legge e di armonizzare la disciplina degli interventi da essa regolati alla normativa europea attualmente vigente. L'articolo inoltre adegua la legge regionale alle disposizioni europee vigenti in materia di aiuti di Stato.

Art. 20 - La modifica apportata al comma 2-bis dell'art 7 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 13 "Legge di stabilità regionale 2014" è volta ad estendere anche per le prossime annualità la possibilità di destinare le risorse del Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, per un importo massimo pari al 10% ad attività di analisi, studio e promozione dell'ecosistema delle imprese culturali e creative, con l'obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo.
La modifica del primo comma dell'art. 40 della legge regionale concernente la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali interviene sulla composizione della commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali, sostituendo l'assessore all'industria con il direttore regionale competente, al fine di adeguare la normativa al quadro istituzionale vigente.

Art. 21 - L'articolo detta disposizioni di modifica della legge regionale concernente i beni e i servizi culturali, al fine di introdurre alcuni meccanismi di semplificazione della programmazione e delle relative modalità attuative, anche alla luce dell'attuale assetto delle funzioni in materia di cultura. In particolare, si propone l'eliminazione della Conferenza programmatica, composta dagli Assessori provinciali e dei comuni capoluogo, i rettori delle università del Lazio, le organizzazioni sindacali rappresentative, nonché quelle dell'imprenditoria, del volontariato e dell'associazionismo a livello regionale, cui è attribuita attualmente la predisposizione dello schema del piano settoriale regionale.
In un'ottica di semplificazione procedimentale, si prevede che la Giunta regionale elabori il piano triennale di indirizzo, con il parere della Città metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale, delle organizzazioni regionali competenti in materia di servizi culturali e della Conferenza degli istituti culturali regionali. Il piano triennale regionale, adottato dalla Giunta regionale con il parere della commissione consiliare competente in materia, definirà, tra l'altro, i requisiti per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati all'interno delle relative Organizzazioni regionali, nonché le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei finanziamenti e dei contributi.

Le modifiche alla legge regionale 14/1999 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale sono di coordinamento delle novelle alla legge regionale concernente i beni e i servizi culturali precedentemente illustrate.

Art. 22 - Le modifiche proposte alla legge regionale 2/2012, in materia di cinema e audiovisivo intendono adeguare l'ordinamento regionale a seguito dell'adozione delle nuove disposizioni statali in materia introdotte dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).
Il nuovo quadro normativo statale ha innovato le definizioni e i principi, eliminando, in particolare, ogni riferimento alla autorizzazione amministrativa preventiva per l'attività di esercizio cinematografico, considerato ormai oggetto di liberalizzazione per effetto di quanto disposto in sede europea e dalle disposizioni statali di attuazione.
Con la presente proposta si è quindi proceduto alla sostituzione dei riferimenti contenuti nel testo alla normativa precedente, adeguandoli alle disposizioni della legge 220/2016 e alla eliminazione del

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

procedimento di autorizzazione amministrativa preventiva per l'attività di esercizio cinematografico, conservando in capo alla Regione il compito di definire, tramite regolamento, requisiti strutturali specifici minimi, finalizzati a garantire un servizio pubblico di qualità dal punto di vista tecnologico e un'adeguata accessibilità alle sale e arene cinematografiche.
Con regolamento saranno inoltre definite le modalità con le quali i comuni, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza in materia di urbanistica ed edilizia connessi all'apertura e alla manutenzione delle sale ed arene cinematografiche, provvederanno alle attività di verifica del rispetto dei requisiti strutturali specifici individuati dalla Regione.
Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento regionale si prevede che, per i soli requisiti strutturali specifici, si applichino quelli già indicati dal regolamento regionale attualmente vigente.
È inoltre proposta la soppressione del riferimento alle province, in conseguenza del quadro normativo vigente alla luce della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014. Infine, si ampliano i contenuti della dichiarazione sostitutiva resa dai richiedenti contributi regionali al fine di ricomprendere tutte le ipotesi per le quali leggi statali o regionali stabiliscono l'impossibilità di ricevere contributi pubblici.

Art. 23 - Le modifiche all'art. 7 della legge regionale in materia di spettacolo dal vivo intendono omogeneizzare il sostegno regionale all'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio a quello prestato alle altre associazioni o fondazioni partecipate dalla Regione nel settore dello spettacolo dal vivo. In tale ottica si prevede l'assunzione di qualità di socio da parte della Regione al fine di garantire una partecipazione istituzionalizzata dei rappresentanti regionali negli organi statutari dell'associazione e una maggiore partecipazione ai processi decisionali.
Le restanti disposizioni inseriscono nell'articolato il riferimento al nuovo Codice dei contratti pubblici e prevedono che le commissioni di valutazione dei progetti presentati per il sostegno degli interventi ordinari in materia di spettacolo dal vivo siano nominate dal Direttore regionale competente. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità, le modifiche dispongono che tale provvedimento sia adottato successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e che la commissione operi per una sola annualità mediante designazione dei 3 membri esterni nel rispetto del principio di rotazione tra soggetti di comprovata esperienza e competenza non ricadenti in ipotesi di incompatibilità e inconferibilità.
Sono infine proposte modifiche agli articoli 174 e 175 della l.r. 14/1999 per adeguarne il contenuto alla luce del mutato quadro normativo vigente a seguito della riforma Delrio.

Art. 24 - Con riferimento alla legge regionale 8 del 2016 concernente interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione, in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, si propone di modificare gli artt. 4 e 5. Con il primo gruppo di disposizioni si intende semplificare la composizione e il funzionamento dell'attuale Comitato tecnico-scientifico, riducendo da 16 a 7 i componenti e attribuendo allo stesso funzioni più genericamente consultive e di coordinamento in materia di attuazione della legge stessa. A tal fine ne viene ridefinita la composizione in modo da snellirne i lavori, garantendo al contempo la sinergia dei soggetti istituzionali coinvolti, quali Regione e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), in ragione del riparto delle competenze legislative in materia di valorizzazione dei beni culturali, e il coinvolgimento di quelli privati, portatori di interessi collettivi nel settore ma non diretti destinatari degli interventi di sostegno economico previsti. Con riferimento al MIBACT, non essendo possibile prevederne per legge l'obbligo di partecipazione ad un organo regionale, la proposta contempla la possibilità di indicare un componente ove il Ministero intenda partecipare al Comitato.
Le proposte di modifica dell'art. 5 sono finalizzate a semplificare le procedure attuative della legge, prevedendo che con l'adozione di una delibera di Giunta regionale e non con un regolamento, siano individuati i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti all'art. 3. Resta fermo il previo parere della competente commissione consiliare.

CRL-REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.R.12:04

Le disposizioni di cui al comma 2 rispondono ad esigenze gestionali del bilancio attraverso la modifica del programma sul quale sono imputate le risorse già iscritte a legislazione vigente.

Art. 25 - La modifica proposta alla legge regionale 3/2017 concernente il riconoscimento e la valorizzazione degli ecomusei regionali attribuisce alla Giunta regionale, ai fini di una semplificazione procedimentale, il compito di stabilire con propria deliberazione le caratteristiche ideografiche del marchio, per l'individuazione delle quali si prevede l'avvalimento delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ENTI LOCALI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ REGIONALI

Art. 26 - La Direttiva europea 2014/24/EU in materia di appalti pubblici, al fine di incrementare l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto, ha introdotto il divieto, a partire dal 18 ottobre 2018, di utilizzo di modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutte le fasi di gara, introducendo l'obbligo di trasmissione per via elettronica di bandi e avvisi e di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara. In tale ottica la citata direttiva prevede inoltre l'obbligo della comunicazione integralmente elettronica, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione delle offerte.
Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nel recepire all'art. 40 tale obbligo, prevede inoltre, all'art. 52, che, nei casi in cui non siano utilizzati mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti ne indichino espressamente i motivi.
A partire dalla data del 18 ottobre 2018 tutte le stazioni appaltanti saranno dunque obbligate, salvo adeguata motivazione nella relazione unica dei motivi di deroga nell'utilizzo, ad avvalersi esclusivamente di mezzi telematici nelle comunicazioni con gli operatori economici mediante l'uso, al fine di garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, delle piattaforme elettroniche di negoziazione.
Al fine di dare piena attuazione alle predette disposizioni normative sarebbe necessario mettere a disposizione delle strutture regionali, delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli altri enti regionali, nonché delle società *in house*, la piattaforma di *e-procurement* della Direzione Centrale Acquisti, consentendo altresì l'utilizzazione della predetta piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo, agli enti locali che ne facciano richiesta.

Art. 27 - La disposizione in esame interviene per semplificare le modalità di pagamento dei tributi regionali assicurando, accanto alle forme tradizionali, il pagamento *on-line* dei tributi, delle imposte o comunque di concessioni di competenza della Regione.
La direttiva europea n. 2015/2366/UE (cosiddetta PSD 2 - *Payment Services Directive*, c.d. PSD2), relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, definisce un insieme completo di norme applicabili ai prestatori di servizi di pagamento e ai loro utenti, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell'offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia degli utenti in un mercato dei pagamenti armonizzato.
Per l'applicazione alle pubbliche amministrazioni dei principi recati dalla PSD2, il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, avvenuto tramite la modifica del d.lgs. 11/2010 da parte del d.lgs. n. 218/2017, ha portato un'innovazione rilevante, attraverso l'abrogazione — a decorrere dal 1° gennaio 2019 — della deroga all'applicazione di tali disposizioni per i pagamenti che interessano amministrazioni pubbliche. Il precedente impianto normativo riservava infatti alla potestà regolatoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia — potestà peraltro mai esercitata — l'indicazione dei tempi e delle modalità di adeguamento alle regole europee dei servizi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

REGIONE LAZIO

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

Constatata l'insussistenza di ragioni ostative per l'applicazione integrale delle disposizioni della PSD2 alle pubbliche amministrazioni, con le recenti modifiche normative avvenute a livello statale sopra richiamate, è stato possibile quindi superare la situazione di incertezza legata alla mancata emanazione degli atti attuativi.

Art. 28 - L'art. 1, commi 76 e seguenti, della l.r. n. 12/2011 ha istituito e previsto le modalità di accesso al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni". Successivamente, con la l.r. n. 9/2017, la predetta normativa è stata parzialmente modificata, in particolare negli aspetti relativi alla tempistica e alla Commissione per la valutazione delle istanze presentate dai Comuni, e il fondo è stato nuovamente finanziato sia per la parte corrente che per quella capitale.
Sulla base della normativa vigente, il contributo è attualmente riconosciuto ai comuni che, nei termini previsti, presentino puntuale richiesta e diano evidenza di una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ai seguenti indicatori:

a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria negli ultimi due anni;
b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio negli ultimi due anni;
c) disavanzo di amministrazione negli ultimi due anni.

Per quanto previsto, i predetti tre indicatori devono essere contemporaneamente soddisfatti.
L'attività istruttoria condotta dalla Commissione nella procedura di eventuale attribuzione del contributo straordinario per l'anno 2017 ha rilevato un livello di selettività dell'attuale sistema tale per cui, su 29 comuni richiedenti, tutti con evidenti difficoltà finanziarie, la presenza simultanea dei tre indicatori sopracitati è stata soddisfatta solo per due amministrazioni che, di fatto, hanno ottenuto il contributo in argomento.
Da quanto sopra e dall'analisi dei dati raccolti rielaborati in specifiche simulazioni, è emersa l'opportunità di rendere il meccanismo di accesso più fruibile da parte dei comuni in difficoltà, evitando comunque l'eccessivo frazionamento delle risorse disponibili.
Al fine di favorire l'accesso al fondo per prevenire il dissesto dei comuni che si trovano in una situazione di rischio di dissesto finanziario, si propone di modificare la normativa vigente, prevedendo di:

- individuare i "debiti fuori bilancio" quale ulteriore indicatore da aggiungere a quelli già previsti,
- limitare il simultaneo soddisfacimento di tre indicatori sui quattro predetti.

Art. 29 - Il presente articolo si pone l'obiettivo di favorire il rilancio del tratto metropolitano del fiume Tevere.
Nel panorama internazionale, si segnalano numerose iniziative, attuate con successo, volte ad intensificare il valore e la qualità delle relazioni tra le città ed i propri margini d'acqua.
Il fiume, in particolare, quale luogo d'incontro di una città con i propri margini d'acqua, offre la possibilità di un continuo cambiamento e miglioramento e riqualificazione dell'intero tessuto urbano.
Sviluppando relazioni positive con i propri margini d'acqua, la città riesce a generare nuova forma urbana, produrre nuovo paesaggio ed alimentare le grandi reti relazionali, rendendole più vitali, comunicative e competitive.
Per una grande realtà metropolitana quale quella di Roma, in particolare, il rilancio del tratto metropolitano del fiume Tevere si configura come una leva fondamentale per lo sviluppo e la sostenibilità della città.
In tale contesto, ed al fine di promuovere la tutela delle acque e la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e di favorire la sostenibilità e l'integrazione urbana, la Regione promuove accordi di programma con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) volti a:

1) individuare le azioni da porre in essere ed il relativo coordinamento delle stesse;
2) definire i tempi e le modalità per la realizzazione delle azioni;

REGIONE LAZIO

3) definire le modalità di partecipazione, nell'ottica dei principi di sussidiarietà orizzontale, delle associazioni dei cittadini alla realizzazione delle azioni;
4) adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale ai fini della determinazione analitica, nonché della ripartizione tra le comunità territoriali e tra i diversi soggetti coinvolti, dei costi e dei benefici dell'operazione.

Il comma 3 dell'articolo prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni interessate dispongano, previa intesa, la devoluzione di quote di tributi o di altre entrate di natura diversa da quella tributaria correlate al tratto di fiume.

Art. 30 - Le disposizioni contenute nel comma 1 del presente articolo si pongono l'obiettivo di semplificare la disciplina concernente le modalità e i termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze previsti dalla legge regionale. In particolare si propone che le domande per la concessione di benefici possano essere presentate unicamente sulla base di appositi bandi per i quali si prevede la possibilità che siano pubblicati in ogni momento dell'anno da parte delle strutture regionali, eliminando conseguentemente l'obbligo di adozione di una delibera di Giunta ai soli fini della posticipazione del termine. Rimane fermo l'obbligo di rispettare la finestra temporale di trenta giorni ai fini della presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati.
Il comma 2 prevede l'abrogazione di alcune disposizioni concernenti l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione con riferimento alle quali la Regione si era impegnata all'abrogazione al fine di evitare l'impugnativa da parte del Governo.

Art. 31 - La modifica proposta introduce un nuovo articolo nella legge regionale 12 del 1999, prevedendo la costituzione dell'Osservatorio regionale sui piani di zona quale organismo di supporto all'amministrazione riguardo ai programmi di edilizia agevolata. In particolare, l'Osservatorio svilupperà un'attività di monitoraggio sui piani di zona realizzati ed in corso di realizzazione nel territorio regionale, con particolare riferimento alla corretta applicazione di tutte le normative di settore. Si intende in questo modo dare una risposta concreta alla richiesta di trasparenza che riguarda questo delicato settore.
La composizione dell'Osservatorio prevede la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI, degli ordini professionali, del Comitato dei lavori pubblici regionale, del Comitato regionale per il territorio, delle associazioni di secondo grado, delle organizzazioni dei conduttori e delle cooperative edilizie e delle imprese del settore.

Art. 32 - La modifica normativa contenuta nel presente articolo con riferimento ai terreni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione e delle Aziende sanitarie locali deriva da un approfondimento effettuato con il Consiglio Nazionale del Notariato in merito alla possibilità di stipulare contratti di compravendita di immobili e opere, legittimamente realizzate, sui citati terreni, applicando, su istanza dei legittimi interessati, l'istituto previsto dall'art. 936 del Codice civile.
La proposta normativa, attesa l'inapplicabilità dell'accessione invertita prevista dall'art. 938 del c.c., conferma le agevolazioni previste per i comuni per l'acquisizione delle opere pubbliche realizzate su terreni regionali, già introdotte con l'art. 2 comma 7 della l.r. 12/2016 e la necessità di declinare le procedure di contrattazione previste dai sopra richiamati articoli del Codice civile mediante una delibera d'indirizzo per gli uffici chiamati ad applicare la norma.

Art. 33 - Il presente articolo è teso a favorire la prosecuzione delle azioni di ristrutturazione dell'operazione di *sale* e *lease back* denominata San.Im., avviata nel corso del 2017 e che ha portato, per effetto dell'operazione posta in essere nel dicembre 2017, una serie di importanti risultati:
- cancellazione di titoli con condizioni finanziarie estremamente onerose (il tasso di interesse applicato sui canoni corrisposti annualmente dalla Regione è pari al 5,74% su base annua) e rifinanziamento a condizioni finanziariamente vantaggiose (il bond regionale 2043 è stato collocato ad un competitivo tasso del 3,088%);

CRL, REGISTRO UFFICIALE, 0015777, I, 19-07-2018, H, 12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.R.12:04

- conseguimento di risparmi a carico del bilancio regionale pari a 27 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2019-2023; benefici a carico del bilancio regionale fino al 2033;
- semplificazione della struttura di debito regionale, anche attraverso la cancellazione di contratti derivati per un valore nozionale pari a circa 600 milioni di euro;
- rientro non oneroso della proprietà di 16 immobili ospedalieri da parte delle Aziende Sanitarie, anche al fine di consentire la realizzazione di politiche di patrimonializzazione e valorizzazione fino ad oggi precluse.

Alla luce di tale operazione, risultano ad oggi ancora in essere 3 delle 5 *tranche* dell'operazione di cartolarizzazione.
Il comma 1 dell'articolo autorizza la Giunta Regionale a compiere tutti gli atti necessari per porre in essere un'operazione finanziaria, eventualmente anche tramite l'accesso al mercato dei capitali, che consenta una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente. L'obiettivo di tale iniziativa, analogamente alle operazioni di ristrutturazione poste in essere con successo nel periodo 2014-2017, è quello di favorire una ulteriore riduzione del costo medio di finanziamento a carico della Regione e, conseguentemente, una riduzione degli oneri finanziari sostenuti dall'Ente.
Il medesimo comma autorizza la Regione ad assumere in proprio i rapporti attivi e passivi di SAN.IM S.p.A. connessi all'operazione. Si rileva, in tale contesto, come il subentro negli obblighi contrattuali di SAN.IM S.p.A. sia preordinato alla successiva attivazione della procedura di liquidazione della società medesima, e non rechi alcun impatto sostanziale sotto il profilo dei flussi finanziari connessi all'operazione di cartolarizzazione. Infatti, il debito relativo all'operazione San.Im. risulta da tempo già contabilizzato come debito regionale. In forza della delegazione di pagamento assunta a proprio carico, inoltre, la Regione provvede già al pagamento degli oneri annuali connessi al rimborso del debito in nome e per conto delle Aziende Sanitarie.
All'esito dello svolgimento delle predette attività, il comma 1 autorizza la Giunta Regionale a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione di SAN.IM S.p.A.
Nell'ambito di tale operazione, il comma 2 del presente articolo dispone il trasferimento, a titolo non oneroso, degli immobili di proprietà di San.Im. in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale che utilizzano tali beni immobili in virtù dei contratti di locazione finanziaria sottoscritti con la medesima società SAN.IM S.p.A..
Il presente articolo, che non reca maggiori oneri a carico della finanza regionale, consente pertanto di realizzazione tre obiettivi:

- ulteriore riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione;
- liquidazione di San.Im. S.p.A., che consente una riduzione delle spese connesse al funzionamento della società medesima per circa 300.000 euro su base annua;
- trasferimento, a titolo non oneroso, di 32 immobili ospedalieri alle Aziende Sanitarie del Lazio, anche al fine di consentire la realizzazione di politiche di patrimonializzazione e valorizzazione ad oggi precluse. Questi immobili, che in base alle disposizioni contrattuali di San.Im. erano concessi in locazione finanziaria alle Aziende Sanitarie, tornano nella piena proprietà pubblica.

Art. 34 - La normativa civilistica (artt. 2221 c. c.) e quella fallimentare (art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recante "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa") prevedono per gli enti pubblici economici un'espressa esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo, sottoponendoli alla liquidazione coatta amministrativa.
L'assoggettamento degli enti a liquidazione coatta trova ragione nella incidenza della procedura non sugli atti ma sul soggetto in quanto tale.
La disposizione normativa in argomento dispone la liquidazione coatta amministrativa degli enti pubblici economici strumentali o vigilati dalla Regione Lazio al ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

- criticità tale non potere assicurare l'assolvimento delle funzioni indispensabili;

- grave dissesto;
- impossibilità concreta di attuare i propri fini;
- impossibilità a far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

La norma regionale dispone che gli effetti dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa sono disciplinati dagli articoli 200 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Si prevede la decadenza degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario che provvede alla liquidazione. Si stabilisce espressamente che il commissario provvede all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente pubblico economico alienabile sulla base della normativa statale in vigore.
La norma prevede anche disposizioni riguardo il personale e l'eventuale patrimonio vincolato alle finalità pubbliche da attribuire agli enti pubblici economici strumentali o vigilati dalla Regione, che subentrino nell'esercizio delle attività e funzioni dell'ente posto in liquidazione.

Art. 35 - In attuazione dell'art. 1, commi 793 - 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione ha assorbito il personale in servizio presso i centri per l'impiego della città metropolitana di Roma Capitale e delle Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo per un totale di 561 unità di personale.
Inoltre, con Accordo sancito in Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, è stato approvato il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" il quale, al fine di rafforzare gli organici dei centri per l'impiego, prevede di inserire presso gli stessi centri complessivamente 1.000 unità di personale aggiuntive per il triennio 2018-2020, 128 delle quali per il Lazio.
La Regione realizza il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro mediante il supporto del personale della società capitale Lavoro S.p.A. il quale, avendo già operato presso i centri per l'impiego della città metropolitana di Roma Capitale, detiene professionalità specializzate nel campo dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. A tal fine si autorizza la società Laziocrea S.p.A. a porre in essere le operazioni societarie necessarie a utilizzare il relativo ramo d'azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.
Inoltre, al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, si prevede che la Regione possa avvalersi della società LAZIOcrea S.p.A. o delle altre società controllate dalla medesima Amministrazione regionale per finanziare nuovi investimenti o attivare nuove attività. Per l'anno 2018, il Presidente della Regione o suo delegato è autorizzato, pertanto, a sottoscrivere aumenti di capitale deliberati dalle società controllate dalla Regione per un importo massimo di 1,5 milioni di euro.

CAPO V – DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 36 - Con il presente articolo la Regione intende, nel rispetto della normativa statale, semplificare le casistiche relative alla presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni.

La semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni e idoneità sanitarie mira ad evitare, così, un inutile aggravio, anche economico, alle famiglie e alle Amministrazioni coinvolte, mediante l'abolizione del certificato di riammissione a scuola, esigenza già espressa da numerose Regioni e Province Autonome come ad esempio la Liguria, il Piemonte, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, il Veneto, la Valle d'Aosta, l'Emilia Romagna.
Parere favorevole all'abolizione dell'obbligo del certificato di riammissione a scuola, considerato oramai parte di una procedura obsoleta, è pervenuto dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 1276 del 14 marzo 2014 si è pronunciato in maniera favorevole all'abolizione, accogliendo un ricorso della Regione Liguria: " *È da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d'assenza, e di non contagiosità per la riammissione al lavoro degli alimentaristi, dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni. La scelta, oltre ad essere coperta da fonte*

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA GIUNTA · CRL - REGISTRO UFFICIALE . 0015777 . I . 19-07-2018 . 12:04

legislativa, si palesa, altresì, perfettamente in linea con le osservazioni del Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull'assunto che "le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente" e, da ultimo, anche dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani-IRCCS.
Sulla base della evidenza scientifica sviluppatasi nel corso degli anni, infatti, è emerso che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente.
Le norme contenute nella proposta di legge si sostanziano in una riduzione degli oneri amministrativi. L'abolizione dell'obbligo del certificato di riammissione non esclude in alcun modo l'onere per le ASL di sorveglianza sanitaria, come regolamentata dalle disposizioni nazionali e regionali, né dell'attività di informazione del personale scolastico sulle misure igienico-sanitarie, ivi comprese le precauzioni universali.
Il primo comma, dopo aver inquadrato le disposizioni normative nazionali in materia di servizi di medicina scolastica, prevede di mantenere la disciplina esistente nei casi in cui le certificazioni per assenza scolastica di più di cinque giorni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale, per esigenze di sanità pubblica, o, nei casi in cui siano da presentare in altre Regioni.
Il secondo comma specifica, in tutti gli altri casi, che l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni venga meno.

Artt. 37 e 38 - Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 dell'articolato riprendono quelle contenute nella proposta di legge n. 35 concernente "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).

In particolare è introdotta, fermo il rispetto dei requisiti, una modalità semplificata per l'avvio dell'attività da parte dei soggetti pubblici, attraverso l'attestazione del possesso dei requisiti da parte del Direttore generale della struttura, avvalendosi delle strutture interne al proprio Dipartimento o delle aziende sanitarie. Viene, inoltre, recepito uno degli adempimenti individuati dal Programma operativo, accogliendo un suggerimento del Tavolo di verifica secondo il quale il progetto per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie è sottoposto alla Regione per la necessaria verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale (una "*necessaria modifica alla normativa regionale, al fine di renderla coerente con la legislazione vigente (articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992).* Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, infatti, nel tavolo di verifica del 28 marzo 2017, hanno segnalato l'importanza della questione e ricordato al Commissario quanto previsto in merito dall'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009 vale a dire: "*Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli.*". La l.r. 7/2014 aveva, infatti, modificato la l.r. 4/2003, eliminando la verifica di compatibilità al fabbisogno di assistenza in occasione della richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.1[illegible]

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

strutture sanitarie, con ciò ponendosi in contrasto con le disposizioni di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Pertanto, considerata la conclusione del programma di accreditamento istituzionale ordinario delle strutture private, si propone una modifica dell'attuale quadro normativo esistente, tenuto conto che la reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio è uno degli adempimenti individuati dal Programma operativo, tra cui si inserisce anche l'avvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, in esito all'adeguamento della disciplina concordata dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome (intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015) e all'istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante. In tale contesto si propone, nello specifico:

- la reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio (modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 4/2003);
- la modalità di acquisizione preventiva del parere di compatibilità in caso di SCIA o CILA;
- la previsione del termine di due anni per la validità dello stesso.

A ciò si aggiunge:

- la semplificazione del procedimento di voltura delle autorizzazioni e dell'accreditamento alla verifica dei requisiti soggettivi;
- l'introduzione della voltura dell'accreditamento senza alcun automatico subentro nel contratto (l'articolo 15 bis)
- l'inserimento di una clausola di salvaguardia per evitare comportamenti opportunistici in danno dell'amministrazione, correlati ai debiti maturati dal cedente in esito ai controlli ex art 8 octies del D. Lgs. 502/1992 (articolo 19);
- la decadenza in caso di decesso di persona fisica autorizzata;
- la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.
- l'eliminazione di ogni riferimento alla soppressa Agenzia di sanità pubblica;

L'articolo 38 prevede alcune disposizioni transitorie e abrogazioni collegate alle disposizioni di modifica della l.r. 4/2003 sopra illustrate, in attesa dell'adeguamento alle intese e all'avvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, finalizzate a confermare le strutture private già autorizzate e accreditate, dietro dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fatte salve forme di controllo, verifica, sospensione e revoca, anche in ragione del necessario adeguamento agli indirizzi di programmazione nazionale.

È previsto, altresì, l'elaborazione di un piano a cura delle Aziende pubbliche, che tenga conto da un lato, dell'esigenza di garantire la qualità per l'utenza, dall'altro evitare l'interruzione del pubblico servizio erogato. Il piano dovrà individuare le non conformità, prevedere gli interventi e il cronoprogramma nel quale saranno indicati i relativi costi di realizzazione. Il piano, che sarà elaborato, nei limiti delle risorse disponibili, in raccordo con i piani di investimento statali, aziendali e regionali e che costituirà aggiornamento dell'atto aziendale, comprenderà un'accurata valutazione delle eventuali situazioni di rischio per il paziente, connesse all'attuazione dello stesso nonché l'individuazione e l'adozione di ogni accorgimento necessario, anche di natura organizzativa, al fine di evitarne l'insorgenza o minimizzarne l'impatto, in coerenza con il Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro per le Aziende sanitarie pubbliche (SGSL-AS) e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il comma 7 dell'articolo in esame abroga le disposizioni incompatibili con la reintroduzione della verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio.

Il successivo comma 8 precisa che le disposizioni sopra illustrate dovranno essere applicate in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui alla l. 191/2009.

Le disposizioni contenute al comma 9 sono finalizzate a superare il contenzioso pendente innanzi alla Corte costituzionale con riferimento alla legge regionale n. 4/2017 concernente l'assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale.

REGIONE

Sempre in un'ottica di semplificazione amministrativa si prevede la possibilità che il certificato di idoneità fisica dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea possa essere rilasciato, oltre che da struttura sanitaria pubblica, anche dal medico competente previsto dalle disposizioni statali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 39 - L'articolo in esame provvede al rifinanziamento del fondo regionale in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura di cui alla l.r 14/2015.

Art. 40 – La clausola di non onerosità recata dall'articolo in esame precisa che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11, 12, comma 6, 28 e 39, per i quali sono indicate apposite previsioni finanziarie, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 41 - L'articolo prevede l'entrata in vigore della legge regionale il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione

Nicola Zingaretti

L'Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

Alessandra Sartore

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.10-07-2019.H.12:04

REGIONE LAZIO · SEGRETERIA DELLA GIUNTA

ALLEG. alla DELIB. N. 381
DEL 1 8 LUG. 2018

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 35 del regolamento regionale di contabilità)

Proposta di legge regionale recante: "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale"

Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), la presente relazione tecnica è esplicativa delle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta di legge in oggetto, con particolare riferimento alle disposizioni finanziare di cui agli articoli 11 (commi da 8 a 11), 12 (comma 6), 28, 35 e 39.

All'**articolo 11** si dispone in materia di efficientamento e risparmio energetico prevedendo, in particolare, l'adeguamento della normativa regionale in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici (d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75), al fine di promuovere sul territorio regionale il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, nonché disciplinando la materia dei sistemi di contabilizzazione del calore, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici, anche in previsione dell'obbligatorietà di installazione di tali sistemi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, così come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Fermo restando che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvederà con l'adozione di successivi atti di indirizzo e regolamenti da parte della Giunta regionale, dal punto di vista finanziario, al **comma 8** si dispone che i proventi derivanti dal pagamento degli oneri a carico dei certificatori per la trasmissione degli APE al sistema informativo regionale, stimati in complessivi euro 660.770,00, a decorrere dall'esercizio 2019, saranno finalizzati alla copertura dei costi:

a) del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili), come introdotto dalla presente legge, e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico), fino ad un massimo di euro 150.000,00;
b) delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per la restante quota non destinata alla finalità di cui alla lettera a).

La stima dei proventi di cui all'articolo 4, comma 2 lettera e) del DPR 75/2013 è stata quantificata dalla struttura competente, tenuto conto del numero degli APE acquisiti dalla Regione nell'arco di un'annualità e sulla base di un onere pari a 5,00 euro ad APE, in linea con quanto applicato anche dalle altre Regioni.

mese	*Città Metr. di Rm Capitale*	*Roma Capitale*	*Prov. Fr*	*Prov. Ri*	*Prov. Vt*	*Prov. Lt*	*n. APE trasmessi*
giugno 2016	671	1509	53	91	96	280	**2.700**
luglio 2016	2407	6243	393	237	524	925	**10.729**

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

agosto 2016	951	2034	279	158	378	484	**4.284**
settembre 2016	2660	6945	556	324	680	1041	**12.206**
ottobre 2016	2830	6649	544	279	731	1197	**12.230**
novembre 2016	2532	7699	628	344	695	1119	**13.017**
dicembre 2016	2863	7269	643	294	711	1113	**12.893**
gennaio 2017	2365	6447	555	239	602	922	**11.130**
febbraio 2017	2832	7129	600	338	640	1045	**12.584**
marzo 2017	3533	8702	687	326	755	1221	**15.224**
aprile 2017	2490	6415	533	251	536	1281	**11.506**
maggio 2017	2841	7908	568	335	758	1241	**13.651**
Anno (2° semestre 2016 + 1° semestre 2017)							**132.154**

*Proventi = N. totale Ape Anno (2° semestre 2016 + 1° semestre 2017) * 5,00 euro*

= 660.770,00 euro

In virtù di quanto sopra, si dispone che i proventi predetti sono versati all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie" e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nell'apposito fondo di parte corrente denominato "Fondo per l'efficientamento energetico", istituito nel programma 01 "Fonti energetiche" della missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche".

Al **comma 9** si dispone che i proventi di cui al comma 7 sono riscossi e introitati dalle autorità competenti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici, prevedendo una quota complessivamente non superiore ad euro 100.000,00 per assicurare l'istituzione e la gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici, alla cui realizzazione la Regione provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del D.P.R. n. 74/2013. In virtù di ciò la quota predetta è versata annualmente, a decorrere dall'anno 2020, all'entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", del titolo 3 "Entrate extratributarie" ed è iscritta, per quel che concerne la spesa, nell'apposito fondo di parte corrente denominato "Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici", istituito nel programma 01 della missione 17. Tuttavia, considerata la necessità di provvedere alla tempestiva istituzione del Catasto, la norma dispone l'anticipazione da parte della Regione delle risorse necessarie pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, istituendo un'apposita voce di spesa in conto capitale nel programma 01 della missione 17 denominata "Spese per l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici". Al relativo stanziamento si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" (capitolo T28501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. La somma anticipata pari ad euro 100.000,00 attraverso l'utilizzazione di risorse

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2019.H.12:04

regionali, sarà recuperata nell'annualità 2020 a valere sulla quota dei proventi riversata alla Regione di cui sopra.

Al **comma 10** si provvede alla copertura finanziaria degli interventi connessi con l'attuazione ed il monitoraggio del Piano Energetico Regionale (PER Lazio), mediante l'istituzione nell'ambito del programma 01 della missione 17, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) "Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi di parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019 ed euro 70.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

b) "Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo T28501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Gli stanziamenti sopra previsti operano come limite massimo di autorizzazione di spesa e sono stati definiti anche in considerazione delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente, nel rispetto dell'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017.

Inoltre, vista la natura non obbligatoria e non continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio regionale 2018-2020, non è risultato necessario introdurre in questa sede alcuna clausola di salvaguardia.

Infine, con particolare riferimento al PER Lazio, al **comma 11** si prevede la possibilità che alla copertura degli oneri possano concorrere le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Al **comma 6 dell'articolo 12** si dispone la modifica all'allegato A della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018), concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi. Specificatamente, nell'ambito del programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", dopo l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale n. 38/1999, si introduce l'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.820.161,37, per l'anno 2018, per gli interventi in conto capitale relativi alla tutela ed al recupero degli insediamenti urbani storici di cui alla medesima legge regionale n. 38/1999, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. n. 6/2007, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel programma 01 della missione 08 (capitolo E74509). Il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. n. 38/1999 consentirà alla struttura regionale competente in materia di adottare un apposito bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse che saranno iscritte sul capitolo di spesa E74502.

All'**articolo 28**, si dispone la modifica dell'articolo 1, comma 77, della l.r. n. 12/2011, in riferimento al "Fondo per prevenire il dissesto finanziario degli enti". Il fondo predetto è finalizzato alla

concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni che presentano una situazione di rischio di dissesto finanziario. Attraverso le modifiche del presente articolo, i contributi potranno essere concessi a quei Comuni che daranno evidenza di una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, a tre dei seguenti indicatori:

a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;

c) disavanzo di amministrazione;

d) debiti fuori bilancio.

Da una simulazione effettuata dagli uffici competenti, a fronte di una richiesta che nel 2017 è stata effettuata da 29 Comuni, grazie alle modifiche del presente articolo, i Comuni che potranno accedere al contributo saranno 8 (in base alla normativa vigente sono 2). Da evidenziare che, sulla base della deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 750, con la quale sono state definite le modalità di accesso al contributo straordinario a valere sul Fondo sopra citato, per stabilire l'ordine di successione per l'accesso al Fondo a ciascun indicatore è stato attribuito un fattore di ponderazione. In particolare, i coefficienti assegnati sono stati i seguenti:

- utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria negli ultimi due esercizi: 20;
- disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio negli ultimi due esercizi: 40;
- disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi: 40.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, tra le premialità dei criteri di accesso al fondo è riconosciuta priorità ai Comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del d.lgs. n. 118/2011.

In virtù di quanto sopra, dal punto di vista finanziario, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, si dispone l'intera sostituzione del comma 79 dell'articolo 1 della l.r. n. 12/2011, prevedendo per i fondi di parte corrente ed in conto capitale, già iscritti nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la seguente autorizzazione di spesa:

a) per il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente" (capitolo C21919), un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2018 ed euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020. Ad oggi lo stanziamento del fondo è pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, conseguentemente, l'incremento fino all'importo totale di cui sopra è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

b) per il "Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale" (capitolo C22564), un'autorizzazione di spesa pari ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2018-2020. Ad oggi lo stanziamento del fondo è pari ad euro 700.000,00 per ciascuna annualità

CRL - REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018-R.12:04

CRL - REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

2018 e 2019, conseguentemente, l'incremento per euro 700.000,00 per l'anno 2020 è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo T28501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Gli stanziamenti sopra previsti operano come limite massimo di autorizzazione di spesa e sono stati definiti anche in considerazione delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente, nel rispetto dell'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017.

Inoltre, vista la natura non obbligatoria e non continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio regionale 2018-2020, non è risultato necessario introdurre in questa sede alcuna clausola di salvaguardia.

All'**articolo 35**, al fine di garantire il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, esercitate attraverso i centri per l'impiego, per il triennio 2018-2020 si autorizza la società Laziocrea S.p.A. a porre in essere le operazioni societarie necessarie a utilizzare il relativo ramo d'azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.. Il personale della società capitale Lavoro S.p.A., infatti, ha già operato presso i centri per l'impiego della città metropolitana di Roma Capitale e detiene professionalità specializzate nel campo dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.

Dal punto di vista finanziario, si tiene conto dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 21 dicembre 2017, con il quale è stato approvato il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro". Il piano predetto, al fine di rafforzare gli organici dei centri per l'impiego, prevede di inserire presso gli stessi centri complessivamente 1000 unità di personale aggiuntive per il triennio 2018-2020, di cui 128 nel Lazio. In virtù di ciò, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede attraverso le risorse con vincolo di destinazione assegnate dallo Stato nell'ambito del Piano (paragrafo n. 7), complessivamente quantificate in euro 13.440.000,00 per il triennio 2018-2020. Specificatamente, **al comma 3** si prevede che l'importo pari ad euro 4.480.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020 è da iscriversi, per quel che concerne l'entrata, nella tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" del titolo 2 "Trasferimenti correnti" (capitolo di nuova istituzione) e, per quel che concerne la spesa, nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" (capitolo di nuova istituzione). Inoltre, è previsto il concorso delle ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali destinate alle politiche di re-impiego di cui al medesimo programma 03 della missione 15 (Azione di sistema *"Welfare to work"* per le politiche di re-impiego, capitolo F31118 e "derivati"), nonché quello delle risorse iscritte nell'ambito dell'Asse 1 "Occupazione" - Obiettivo tematico n. 8, finalizzato allo sviluppo dell'occupazione - del Programma operativo della Regione "Investimenti per la crescita e l'occupazione" 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), previa verifica della coerenza con le linee di intervento ivi previste, di cui al programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale" della missione 15.

Al comma 4 dell'articolo 35 si prevede la possibilità per la Regione di avvalersi della società LAZIOcrea S.p.A. o delle altre società controllate dalla medesima Amministrazione regionale per finanziare nuovi investimenti o attivare nuove attività. A tal fine, per l'anno 2018, il Presidente della Regione (o l'Assessore competente da lui delegato) è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale deliberati dalle società controllate dalla Regione per un importo massimo di 1,5 milioni di euro, con

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.R.12:04

versamento nell'annualità 2019. Agli oneri derivanti dalla predetta autorizzazione, al **comma 5** si dispone l'autorizzazione di spesa per un importo pari ad euro 1.500.000,00, per l'anno 2019, mediante l'apposita voce di spesa iscritta nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" (capitolo C16523), alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo T28501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. Lo stanziamento sopra previsto opera come limite massimo di autorizzazione di spesa ed è stato definito anche in considerazione delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente, nel rispetto dell'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017.

All'**articolo 39** si dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 14/2015 in riferimento al "Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura", iscritto nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (capitolo C21913 e "derivati"). L'autorizzazione di spesa stabilita è pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, di cui euro 100.000,00 risultano già iscritti sul fondo medesimo ed euro 2.400.000,00 sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. Lo stanziamento previsto opera come limite massimo di autorizzazione di spesa ed è stato definito anche in considerazione delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente, nel rispetto dell'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017.

Attraverso l'integrazione del fondo di cui alla l.r. n. 14/2015, si intende ripristinare la dotazione finanziaria già prevista al momento dell'approvazione della legge e confermata nel corso delle successive leggi di stabilità, con la quale si è provveduto alla concessione di contributi in particolare per i seguenti interventi: misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura, indennizzi per il sostegno alle vittime dell'usura, misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria, interventi di sostegno psicologico, interventi di assistenza e tutela e contributi a favore degli Enti impegnati nella lotta all'usura.

Inoltre, vista la natura non obbligatoria e non continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio regionale 2018-2020, non è risultato necessario introdurre in questa sede alcuna clausola di salvaguardia.

Al momento della presentazione della proposta di legge in oggetto i fondi speciali presentano stanziamenti capienti ai fini delle coperture finanziarie come sopra indicate.

***

All'articolo 40 della proposta di legge in oggetto è stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita a tuti gli articoli (ad esclusione degli articoli 11, 12, comma 6, 28 e 39) dai quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

In alcuni casi, le modifiche ordinamentali che sono state introdotte sono a valere sulle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente, in particolare:

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0015777.I.19-07-2018.H.12:04

- all'**articolo 5**, laddove le modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante disposizioni per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini non comportano nuovi oneri per la finanza regionale e sono a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitoli C11913 e C12607, missione 18, programma 01);
- all'**articolo 6**, laddove le modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, relativo all'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio, non comportano nuovi oneri per la finanza regionale e sono a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- all'**articolo 23**, laddove le modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo", non comportano nuovi oneri per la finanza regionale e sono a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo G11915, missione 05, programma 02);
- all'**articolo 25**, laddove le modifiche alla legge regionale 11 aprile 2017, n. 3, in materia di riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali, sono a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- all'**articolo 38**, laddove si riprendono le disposizioni già contenute nella proposta di legge n. 35 concernente "Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)". A tale proposito, nella relazione tecnica accompagnatoria alla P.L. n. 35/2018, era stato evidenziato come le modifiche previste rappresentavano un intervento tecnico attuativo del piano di rientro dal debito sanitario e da realizzarsi su segnalazione da parte dei Ministeri vincolanti dal quale non derivavano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, in quanto sostenibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (vari capitoli di spesa di cui al programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari della missione 13 "Tutela della salute").

Infine, tra gli articoli che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale e le cui modifiche assumono un carattere ordinamentale, è da segnalarsi il **comma 2 dell'articolo 24** con il quale è modificato l'Allegato B della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018), concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura. In particolare, si provvede alla correzione del programma di spesa relativo alla legge regionale n. 7/2014, articolo 2, commi 129 e 130 (Valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani) il quale, per un mero errore materiale, era stato indicato essere lo 01, quando in realtà quello corretto è lo 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali".

REGIONE LAZIO

Il Direttore della Direzione regionale
"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"
DOTT. MARCO MARAFINI

DELIBERAZIONE N. 391 DEL 18 LUG. 2018

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

ROMA 19 LUG. 2018

REGIONE LAZIO
SEGRETERIA DELLA GIUNTA

CRL, REGISTRO UFFICIALE,0015777,I,19-07-2018,H.12:04